

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

281^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 MARZO 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

| | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | BONIFACIO (DC) | Pag. 33, 46 |
| DISEGNI DI LEGGE | | * CHIARANTE (PCI) | 11 e <i>passim</i> |
| Seguito della discussione: | | FALCUCCI, ministro della pubblica istruzio- ne | 17 e <i>passim</i> |
| «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del sena- tore Saporito e di altri senatori; | | GARIBALDI (PSI) | 43, 49 |
| «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori; | | GHERBEZ (PCI) | 29 e <i>passim</i> |
| «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori; | | MAFFIOLETTI (PCI) | 37 |
| «Nuovo ordinamento della istruzione secon- daria superiore» (756), d'iniziativa del sena- tore Malagodi e di altri senatori; | | MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione | 35 |
| PRESIDENTE | 3 e <i>passim</i> | * MARGHERI (PCI) | 16 |
| ARGAN (PCI) | 13, 26 | MASCAGNI (PCI) | 26, 29 |
| BATTELO (PCI) | 50 | MEZZAPESA (DC), relatore | 12 e <i>passim</i> |
| BERLINGUER (PCI) | 33 | * NESPOLO (PCI) | 29, 14 |
| | | PANIGAZZI (PSI) | 46 |
| | | SAPORITO (DC) | 53 |
| | | SCOPPOLA (DC) | 41 |
| | | ULIANICH (Sin. Ind.) | 19 e <i>passim</i> |
| | | VALENZA (PCI) | 15, 19 |
| | | VALITUTTI (PLI) | 18 e <i>passim</i> |

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Accili, Agnelli, Avellone, Bufalini, Buffoni, Campus, Carli, Carollo, Carta, Cartia, Cioce, Colajanni, Colella, Crollanza, Cuminetti, De Cataldo, Fanfani, Foschi, Gallo, Gozzini, Marinucci Mariani, Meoli, Neri, Papalia, Parrino, Pasquino, Pastorino, Pingitore, Rebecchini, Riva Massimo, Santalco, Sclavi, Spano Roberto, Vettori, Zito, Fiori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Beorchia, Berlanda, Bonazzi, Cavazzuti, Finocchiaro, Fiocchi, Girardi, Nepi, Orciari, Pistolese, Pollastrelli, Venanzetti, Vitale, negli Stati Uniti, nel quadro dell'indagine conoscitiva sul mercato mobiliare; Milani Armelino, a Lomè, per la sessione primaverile dell'Unione interparlamentare; Stefani, a Marsiglia, per attività della Conferenza delle regioni del Mediterraneo del Consiglio d'Europa.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(Delega)

1. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria sui seguenti oggetti:

a) la indicazione delle materie dell'area comune e di indirizzo di cui agli articoli 4, 5 e 7; l'orario complessivo delle lezioni per ciascun indirizzo e la sua suddivisione tra materie dell'area comune, materie di indirizzo e pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6 per le discipline e le attività elettive;

b) l'eventuale modifica della definizione degli indirizzi ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 5;

c) i piani di studio di ciclo breve definendo: la ripartizione per settori professionali anche con riferimento ai programmi

regionali in materia di formazione professionale; la loro distribuzione sul territorio nazionale e la rispondenza alle esigenze locali; i criteri di utilizzazione del personale docente, di esperti e del personale non docente; le modalità di controllo, di verifica e di periodica informazione al Parlamento.

Detti piani di studio comprenderanno materie di indirizzo e professionali con pratica di laboratorio e di lavoro accanto alle stesse materie dell'area comune previste per i primi due anni della scuola secondaria superiore, i cui programmi saranno svolti in modo da assicurare risultati formativi pari a quelli dei primi due anni della scuola stessa. Al fine di corrispondere alle particolari esigenze di flessibilità e di sperimentabilità di detti piani di studio potranno essere previste specifiche disposizioni in ordine sia al calendario scolastico, sia alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra modalità didattica;

d) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in ruoli regionali con attribuzione delle relative competenze in materia di stato giuridico, attualmente spettanti al Ministro della pubblica istruzione, al sovrintendente scolastico regionale, con esclusione delle competenze relative alla decisione dei ricorsi amministrativi; la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata degli istituti tecnici e professionali, ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa determinazione di nuove classi di abilitazione e di concorso relative anche alle attività formative connesse alla pratica di laboratorio e di lavoro di cui all'articolo 3, stabilendo per ciascuna classe di abilitazione gli specifici titoli di studio, nel quadro di una formazione di livello universitario, richiesti per accedervi, e la qualifica funzionale cui la classe di abilitazione stessa inerisce, nonchè consentendo, in via transitoria, l'inquadramento nei nuovi

ruoli, e nelle rispettive qualifiche funzionali, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo, anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione prescritta, purchè forniti di diploma di laurea o, per le classi di abilitazione relative alle attività di pratica di laboratorio e di lavoro e per i rispettivi ruoli, anche soltanto di diploma di istruzione secondaria superiore; la determinazione, analogamente a quanto precedentemente previsto, delle modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici; il passaggio alle Regioni, nel quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico, degli insegnanti tecnico-pratici i cui insegnamenti non siano compresi nelle nuove classi di concorso; l'inquadramento, a domanda, nei ruoli relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali degli insegnanti elementari, assegnati, per le esercitazioni didattiche, agli istituti magistrali statali ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonchè degli insegnanti incaricati di esercitazioni didattiche nelle scuole magistrali statali, forniti del titolo di laurea e della relativa abilitazione, o che conseguano quest'ultima entro quattro anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo;

e) l'unificazione presso le Province delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore;

f) i criteri generali di organizzazione, l'obbligatorietà del servizio, la precisazione dei soggetti tenuti ad affrontare la spesa e dei parametri della medesima per i corsi previsti dall'articolo 2 della presente legge;

g) la disciplina degli istituti di istruzione secondaria superiore; le norme delegate definiscono l'ambito della loro autonomia di funzionamento; prevedono le modalità di

disciplina regolamentare della loro gestione e quella del riscontro in conformità a quelle previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; unificano il sistema di amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado a mezzo di contabilità speciali in conformità a quello attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo dovrà assicurare nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della popolazione di lingua slovena, anche attraverso la promozione di attività di aggiornamento dei docenti, aperte alla partecipazione di docenti ed esperti appartenenti a istituzioni culturali, scientifiche e universitarie dell'area culturale di lingua slovena. A tale fine si prevederà l'istituzione di organismi rappresentativi di tali scuole e di un intendente scolastico per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, avente funzioni di coordinamento amministrativo e di collaborazione con il sovrintendente scolastico regionale, anche in relazione alle procedure di revisione delle localizzazioni scolastiche di cui all'articolo 20.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette al Parlamento, di concerto con i Ministri interessati, gli schemi delle norme delegate perchè siano sottoposti alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera e del Senato, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere o decorsi i termini, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, predispone le norme delegate da sottoporre al parere definitivo delle suddette Commissioni, che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

4. Nelle materie di cui alle lettere a)-e c) del primo comma possono essere apportate successive modifiche mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni permanenti competenti per materia della Camera e del Senato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 24.18, lettera a), all'alinnea, dopo le parole: « la indicazione degli indirizzi » inserire le altre: « che dovranno corrispondere alle esigenze di una formazione flessibile, coerente a grandi aree di professionalità ».

24.18/7 CHIARANTE, BERLINGUER, NESPOLO, MASCAGNI, VALENZA, ARGAN, CANETTI, MARGHERI

All'emendamento 24.18, lettera a), all'alinnea, dopo la parola: « superiore » inserire le altre: « nonchè degli indirizzi ad ordinamento speciale di cui all'articolo 5-bis ».

24.18/13 CHIARANTE, NESPOLO, VALENZA, BERLINGUER, MASCAGNI, ARGAN, MORANDI, PAPALIA

All'emendamento 24.18, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: « degli studi classici, di quelli linguistici moderni » con le altre: « degli studi storici, di quelli linguistici classici e moderni ».

24.18/1 ARGAN, CANETTI, MASCAGNI, BERLINGUER, NESPOLO, VALENZA, CHIARANTE

All'emendamento 24.18, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole da: « delle finalità culturali » sino alla fine, con le altre: « , e quelli riguardanti le istituzioni e le attività culturali e l'ambiente ».

24.18/2 CHIARANTE, NESPOLO, VALENZA, MASCAGNI, CANETTI, BERLINGUER, ARGAN

All'emendamento 24.18, lettera a), terzo capoverso, sostituire le parole da: « delle scienze educative » fino a: « aziendali » con le altre: « delle scienze sociali, delle scienze economiche e relative tecnologie ».

24.18/3 NESPOLO, CHIARANTE, BERLINGUER, VALENZA, CANETTI, MASCAGNI, ARGAN

All'emendamento 24.18 lettera a), terzo capoverso, sopprimere le parole: « nonchè delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni »; al quarto capoverso aggiungere in fine le seguenti parole: « nonchè delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ».

24.18/8 MARGHERI, CHIARANTE, NESPOLO, BERLINGUER, VALENZA, MASCAGNI, ARGAN, CANETTI

All'emendamento 24.18, lettera c), secondo capoverso, sopprimere le parole: « in coerenza con le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 7 ».

24.18/9 IL GOVERNO

All'emendamento 24.18, lettera c), secondo capoverso, sedicesimo rigo, sostituire le parole: « la loro trasformazione » con le altre: « il loro ordinamento ».

24.18/10 IL GOVERNO

All'emendamento 24.18, lettera c), terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: « a orientamento musicale ».

24.18/11 IL GOVERNO

All'emendamento 24.18, lettera c), aggiungere in fine il seguente capoverso:

« — di una nuova organica disciplina dell'ordinamento degli studi coreutici, che superi l'attuale carattere straordinario dei corsi speciali e sperimentali ».

24.18/12 IL GOVERNO

All'emendamento 24.18, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« (...) la disciplina del passaggio da classe a classe conformemente ai seguenti criteri:

il passaggio da una classe all'altra avviene attraverso lo scrutinio finale. Il consiglio di classe, dopo attenta valutazione dei risultati conseguiti nelle singole materie, decide con un giudizio complessivo espresso a maggioranza se ammettere o non ammettere l'alunno alla classe successiva;

nel caso che dalla valutazione dell'alunno risultino precise carenze e lacune in non più di due discipline, il consiglio di classe redige, in base alle lacune riscontrate e alle proposte degli insegnanti interessati, un piano di lavoro da comunicare a ciascun alunno entro dieci giorni dalla pubblicazione degli scrutini;

nella prima decade di settembre ciascuna classe provvede nei modi ritenuti più opportuni, e anche attraverso prove scritte per le discipline che la prevedono, alla verifica e alla valutazione del lavoro svolto. Al termine di questo periodo il consiglio stesso decide a maggioranza sulla definitiva ammissione o non ammissione alla classe successiva ».

24.18/6 VALITUTTI

All'emendamento 24.18, lettera g), sostituire il secondo, terzo e quarto periodo (dalle parole: « la trasformazione dei ruoli » sino a: « classe di concorso ») con i seguenti:

« a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere attuato l'accorpamento dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici coadiutori, gli insegnanti di attività di lavoro anche con carattere di tirocinio, gli insegnanti di stenografia, di dattilografia e di calcolo, coi ruoli relativi ad insegnamenti corrispondenti. Alla stessa data gli insegnanti tecnico-pratici di

ruolo e le altre categorie sopra descritte, sono inquadrati nella qualifica settima, prevista dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il personale di cui al precedente comma, che sia sprovvisto di diploma di laurea, è tenuto alla frequenza di un apposito corso di formazione, di carattere metodologico e disciplinare. Tali corsi, di durata annuale, saranno organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, con le modalità di cui all'articolo 17 ed avranno inizio dall'anno successivo alla approvazione della presente legge ».

24.18/4 NESPOLO, CHIARANTE, CANETTI,
BERLINGUER, ARGAN, MASCAGNI,
VALENZA

All'emendamento 24.18, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

24.18/5 NESPOLO, VALENZA, CHIARANTE,
BERLINGUER, ARGAN, CANETTI,
MASCAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Delega)

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria sui seguenti oggetti e con i criteri di seguito indicati, entro il termine di sei mesi per quanto si riferisce alla lettera a) e di ventiquattro mesi per quanto si riferisce alle lettere successive:

a) la indicazione degli indirizzi, per ciascuno dei settori in cui si articola la scuola secondaria superiore. Essa si conformerà ai seguenti criteri:

— gli indirizzi del settore delle arti rispondono alle esigenze formative delle arti visive, delle tecniche di progettazione di immagine per l'industria, dello spettacolo e delle attività musicali e coreutiche;

— gli indirizzi del settore umanistico rispondono alle esigenze formative degli studi classici, di quelli linguistici moderni e delle finalità culturali e professionali atti-

nenti ai beni culturali, all'ambiente ed al turismo;

— gli indirizzi del settore delle scienze sociali e dell'informazione rispondono alle esigenze formative delle scienze educative e sociali, delle scienze giuridiche ed economiche e delle tecnologie aziendali, nonché delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

— gli indirizzi del settore scientifico-tecnologico rispondono alle esigenze di una formazione scientifica comprensiva anche delle relative tecnologie; questi indirizzi saranno determinati in relazione a specializzazioni scientifiche ed a professionalità tenendo conto dell'evoluzione delle scienze e delle tecnologie e del loro impiego nelle attività dei settori primario, secondario e terziario.

Le finalità sopra indicate non coincidono necessariamente con altrettanti singoli indirizzi;

b) la definizione dei piani di studio di ogni indirizzo. Essa concerne:

— le materie dell'area comune secondo le finalità previste dall'articolo 4;

— le materie di indirizzo, in modo da assicurare: la loro coerente integrazione con le materie dell'area comune; la loro rispondenza alle esigenze di una formazione flessibile in armonia con la rapidità delle trasformazioni scientifiche, tecnologiche e professionali; la possibilità di particolari adeguamenti rispetto a caratteristiche del territorio;

c) la definizione:

— dei piani di studio degli indirizzi del settore delle arti in conformità di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 7;

— di una nuova disciplina dell'ordinamento degli studi musicali. Essa risponde ai seguenti principi e criteri direttivi: assicurare l'insegnamento di discipline musicali in scuole elementari e medie ad orientamento musicale; disciplinare l'accesso alla scuola secondaria superiore ad ordina-

mento musicale previo superamento di apposite prove; definire gli insegnamenti della scuola secondaria superiore rispondenti alle esigenze specifiche degli studi musicali in coerenza con le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 7; disciplinare le finalità e la durata differenziata dei corsi di studio dei Conservatori di musica, adottando per la loro trasformazione e dislocazione sul territorio nazionale e per il reclutamento del personale docente, criteri coerenti con la loro natura di istituzione di istruzione superiore; stabilire i criteri per l'ammissione, mediante esame, ai Conservatori di musica e per la valutazione del titolo finale di studio conseguito nella scuola secondaria superiore ad ordinamento musicale; definire la tipologia dei diplomi rilasciati dai Conservatori di musica quali istituzioni di istruzione superiore;

— delle norme di reclutamento del personale direttivo del settore delle arti e di quello docente dello stesso settore per le specifiche discipline di indirizzo, nonché di quello relativo all'insegnamento delle discipline musicali nella scuola elementare e media;

d) la definizione dei criteri generali per assicurare nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, l'adeguamento dei piani di studio alla tutela e valorizzazione dello specifico patrimonio linguistico e culturale;

e) la definizione dei piani di studio dei corsi di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 5-ter determinando: la caratterizzazione per settori professionali anche con riferimento ai programmi regionali in materia di formazione professionale; la loro distribuzione sul territorio nazionale e la rispondenza alle esigenze locali; i criteri di utilizzazione del personale docente, di esperti e del personale non docente. Detti piani di studio comprenderanno materie di indirizzo e professionali con pratica di laboratorio e di lavoro accanto alle stesse materie dell'area comune previste per i primi due anni della scuola secondaria supe-

riore, i cui programmi saranno svolti in modo da assicurare risultati formativi pari a quelli dei primi due anni della scuola stessa. Al fine di corrispondere alle particolari esigenze di flessibilità e di professionalità di detti piani di studio, potranno essere previste specifiche disposizioni in ordine sia al calendario scolastico, sia alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra peculiarità didattica;

f) la indicazione dei criteri generali di organizzazione, di utilizzazione dei docenti, per i corsi previsti dagli articoli 2 ed 11 della presente legge, nonché la precisazione dei soggetti tenuti ad affrontare la spesa ed i parametri della medesima;

g) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in ruoli regionali con attribuzione delle relative competenze in materia di stato giuridico, attualmente spettanti al Ministro della pubblica istruzione, al sovrintendente scolastico regionale, con esclusione delle competenze relative alla decisione dei ricorsi amministrativi; la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata degli istituti tecnici e professionali, ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa determinazione di nuove classi di abilitazione e di concorso relative anche alle attività formative connesse alla pratica di laboratorio e di lavoro di cui all'articolo 3, stabilendo per ciascuna classe di abilitazione gli specifici titoli di studio, nel quadro di una formazione di livello universitario, richiesti per accedervi, e la qualifica funzionale cui la classe di abilitazione stessa inerisce, nonché consentendo, in via transitoria, l'inquadramento nei nuovi ruoli, e nelle rispettive qualifiche funzionali, degli insegnanti tecnico-pratici, e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della du-

plicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo, anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione prescritta, purchè forniti di diploma di laurea o, per le classi di abilitazione relative alle attività di pratica di laboratorio e di lavoro e per i rispettivi ruoli, anche soltanto di diploma di istruzione secondaria superiore; la determinazione, analogamente a quanto precedentemente previsto, delle modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici; il passaggio alle Regioni, nel quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico, degli insegnanti tecnico-pratici i cui insegnamenti non siano compresi nelle nuove classi di concorso; l'inquadramento, a domanda, nei ruoli relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali degli insegnanti elementari, assegnati, per le esercitazioni didattiche, agli istituti magistrali statali ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonchè degli insegnanti incaricati di esercitazioni didattiche nelle scuole magistrali statali, forniti del titolo di laurea e della relativa abilitazione, o che conseguano quest'ultima entro quattro anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo;

h) la disciplina degli istituti di istruzione secondaria superiore; le norme delegate definiscono l'ambito della loro autonomia di funzionamento; prevedono le modalità di disciplina regolamentare della loro gestione e quella del riscontro in conformità a quelle previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; unificano il sistema di amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado a mezzo di contabilità speciali in conformità a quello attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari;

i) l'unificazione presso le Province delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore ».

24.18

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro quindici mesi» con le altre: «Entro ventiquattro mesi».

24.15

ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

Al comma 1, alla lettera a), iniziare il periodo con le seguenti parole: « I piani di studio di ciascun indirizzo ».

24.3

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24.6

BERLINGUER, CHIARANTE, NESPOLO, VALENZA, ARGAN, CANETTI, PAPALIA, MASCAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

24.7

CHIARANTE, BERLINGUER, NESPOLO, ARGAN, VALENZA, PAPALIA, CANETTI, MASCAGNI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: « la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici » a: « nelle nuove classi di concorso » con le seguenti: « a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere attuato l'accorpamento dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici coadiutori, gli insegnanti di attività di lavoro anche con carattere di tirocino, gli insegnanti di ste-

nografia, di dattilografia e di calcolo, coi ruoli relativi ad insegnamenti corrispondenti. Alla stessa data gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e le altre categorie sopra descritte, sono inquadrati nella qualifica settima, prevista dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 382. Il personale di cui al precedente comma, che sia sprovvisto di diploma di laurea, è tenuto alla frequenza di un apposito corso di formazione, di carattere metodologico e disciplinare. Tali corsi avranno inizio dall'anno successivo alla approvazione della presente legge ».

24.8 NESPOLO, BERLINGUER, CHIARANTE, VALENZA, ARGAN, CANETTI, PALIA, MASCAGNI, POLLASTRELLI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: « la trasformazione » fino a: « alla decisione dei ricorsi amministrativi ».

24.13 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere, nel secondo periodo, le parole: « alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo » e sostituire, nell'ultimo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo » con le altre: « dall'entrata in vigore delle relative norme delegate ».

24.4 IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

24.14 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale,

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette al Parlamento, di concerto con i Ministri interessati, gli schemi delle norme delegate perchè siano sottoposti ad una Commissione permanente bicamerale composta da 20 senatori e 20 deputati, in modo da rappresentare proporzionalmente tutti i gruppi presenti nelle due Camere; tale Commissione esprime entro tre mesi un parere circa la conformità degli schemi ai principi contenuti nella presente legge; il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere o decorsi i termini, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, predispone le norme delegate da sottoporre al parere definitivo e vincolante della suddetta Commissione che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo ».

24.1 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, nonché il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che si pronunciano entro novanta giorni dalla richiesta, trasmette al Parlamento, di concerto con i Ministri interessati, gli schemi delle norme delegate perchè siano sottoposti ad una Commissione bicamerale composta da venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in modo da rappresentare proporzionalmente tutti i gruppi parlamentari presenti nelle due Camere, che si pronuncia nel termine di centoventi giorni. Il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto del parere o decorsi i termini, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, predispone le norme delegate da sottoporre al parere definitivo della suddetta Commissione, che è espres-

so entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. La commissione si avvale di esperti designati dall'ufficio di Presidenza della Commissione stessa; per un massimo di venti tra essi è disposto l'esonero dai normali compiti di istituto qualora si tratti di docenti o, comunque, di dipendenti pubblici ».

24.16 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

Al comma 3, sopprimere le parole: « nonchè il Consiglio superiore della pubblica amministrazione »; *aggiungere, in fine, le parole:* « Nel periodo di tempo stabilito per la formulazione del parere, i componenti del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono esonerati dal servizio ».

24.5 IL GOVERNO

Al comma 3, sesta riga, sostituire le parole: « trenta giorni » *con le altre:* « novanta giorni »; *e alla dodicesima riga sostituire le parole:* « sessanta giorni » *con le altre:* « centoventi giorni ».

24.17 ULIANICH, NESPOLO

Al comma 3, sostituire le parole: « alle Commissioni permanenti competenti per materie, della Camera e del Senato » *con le seguenti:* « alla Commissione di cui all'articolo 24-bis ».

24.9 CHIARANTE, NESPOLO, BERLINGUER, ARGAN, CANETTI, MASCAGNI, PAPALIA, VALENZA

Al comma 3, terzultima riga, sostituire le parole: « delle suddette commissioni » *con le altre:* « della suddetta commissione ».

24.10 VALENZA, CHIARANTE, BERLINGUER, ARGAN, CANETTI, MASCAGNI, NESPOLO, PAPALIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere apportate successive modifiche mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e la Commissione permanente, di cui al comma precedente, con la procedura ivi prevista ».

24.2 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Con i decreti delegati di cui al presente articolo saranno fissati i criteri generali per la valutazione del profitto e la promozione alla classe successiva, nonchè le modalità per gli eventuali interventi didattici opportuni per la progressione negli studi ».

24.11 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« ... La promozione da una classe a quella successiva si consegue in un'unica sessione, per scrutinio.

... I candidati esterni possono accedere alle classi successive alla prima, mediante esami di idoneità ».

24.12 VALENZA, CHIARANTE, BERLINGUER, NESPOLO, ARGAN, CANETTI, MASCAGNI, PAPALIA

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CHIARANTE. Signor Presidente, ritengo più opportuno, come del resto nella prece-

dente fase della discussione si era convenuto, che il relatore illustrasse, prima che si proceda all'illustrazione degli altri emendamenti, quello interamente sostitutivo dell'articolo 24 presentato dalla Commissione, cioè l'emendamento 24.18.

PRESIDENTE. Sono dello stesso avviso, senatore Chiarante.

Invito pertanto il relatore ad illustrare l'emendamento 24.18.

MEZZAPESA, relatore. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire al senatore Chiarante e agli altri onorevoli colleghi che non ho molto da aggiungere dopo il supplemento di esposizione che ho svolto al termine della seconda fase dei lavori della Commissione, in seguito alle disposizioni date dal Presidente del Senato.

La cosa più importante da sottolineare è che in questa delega, essendo stato accantonato il proposito di indicare puntualmente e specificamente in un elenco dettagliato gli indirizzi della nuova scuola secondaria superiore, a cominciare da ora, si è demandato questo compito al Governo che viene delegato ad emanare, insieme agli altri decreti, anche quello che deve indicare gli indirizzi per ciascuno dei settori. L'indicazione dei settori è già stata deliberata da questa Assemblea, sicchè dire che gli indirizzi si devono riferire ai quattro settori è coerente con le decisioni già prese. Qui si indicano invece i criteri in base ai quali il legislatore delegato dovrà articolare gli indirizzi dei quattro settori.

Si specifica infatti che per il settore delle arti le esigenze che dovranno essere tenute presenti riguardano le arti visive, le tecniche di progettazione di immagine per le industrie, lo spettacolo, le attività musicali e coreutiche. Per quanto riguarda il settore umanistico, si dice che dovranno essere tenute presenti le esigenze formative degli studi classici, degli studi linguistici moderni e delle finalità culturali attinenti ai beni culturali, all'ambiente ed al turismo. Per quanto riguarda il terzo settore, quello delle scienze e dell'informazione, viene data l'indicazione dell'esigenza formativa delle scienze

educative, sociali, giuridiche, economiche e delle tecnologie aziendali nonchè delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Per quanto riguarda infine il settore scientifico si dà una indicazione più generica, ma nello stesso tempo più ampia rispetto alla definizione degli indirizzi fatta in precedenza: si dice che dovranno essere tenute presenti le specializzazioni scientifiche e le professionalità, tenendo conto dell'evoluzione delle scienze e delle tecnologie e dell'impiego delle stesse nell'attività dei vari settori, che si indicano — direi tradizionalmente — come settori primario, secondario e terziario.

È questa la parte nuova, ed anche a chi non è addetto ai lavori risulta la diversità fondamentale rispetto all'impostazione che la Commissione aveva dato prima che l'articolo 5 fosse respinto dalla Assemblea. Per quanto riguarda gli altri criteri, che vengono indicati come binari che il legislatore delegato deve seguire, essi sono rimasti invariati, senza differenziazione in riferimento all'articolo 5 respinto.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

* **CHIARANTE,** Illustrerò gli emendamenti 24.18/7 e 24.18/13. Il primo ha lo scopo di sottolineare un criterio che, a nostro avviso, deve essere tenuto presente come fondamentale nella definizione degli indirizzi e corrisponde ad una esigenza che dovrebbe essere implicita nella impostazione della legge ma che tuttavia non crediamo di poter considerare implicita dato che il provvedimento in esame deriva dall'intreccio di diversi modelli ispiratori che non hanno portato ad una fusione unitaria sull'indicazione del tipo di scuola che si intende costituire. L'emendamento 24.18/7 ha lo scopo quindi di sottolineare l'esigenza che la definizione per indirizzi non avvenga in modo da procedere ad una forte parcellizzazione dei quattro settori in cui è organizzata la scuola, riproducendo di fatto, se non la frammentarietà attuale, una frammentarietà molto vicina a quella di oggi, e non avvenga soprattutto avendo come punto di riferimento una visione della pro-

fessionalità che sappiamo essere posta in crisi dallo stesso sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie, cioè una visione della professionalità come una capacità acquisita una volta per sempre attraverso un corso scolastico e da spendere poi per tutta la vita come se fossero sufficienti le acquisizioni, le attitudini e le conoscenze ottenute in quel corso scolastico per rispondere anche ai nuovi bisogni che via via insorgono. Noi sappiamo che questa visione della professionalità, che poteva avere qualche valore alcuni decenni fa, non ha più valore oggi e tanto meno lo avrà nei prossimi decenni. Per questo è indispensabile che il criterio che si segue nella definizione degli indirizzi sia quello di puntare su una formazione che abbia forti caratteri di flessibilità. Per essere tale deve trattarsi di una formazione che punti soprattutto sulla acquisizione delle capacità critiche, delle conoscenze metodologiche, delle basi scientifiche indispensabili, della conoscenza dei modi in cui si apprendono nuovi elementi; e necessariamente deve corrispondere a grandi aree di professionalità, perchè non è pensabile che possa basarsi su profili professionali molto minuti e dettagliati, che poi vengono rapidamente modificati ed anzi travolti dal sopraggiungere di nuove tecnologie o di nuove acquisizioni scientifiche. Quindi il primo emendamento ha questo scopo e, richiamando anche quanto detto nell'articolo 5, ma specificandolo meglio, intende sottolineare l'esigenza che la definizione degli indirizzi corrisponda a questo obiettivo di una formazione flessibile, che sia quindi coerente rispetto a grandi aree di professionalità e non già ad una visione parcellizzata dei profili professionali.

Con il secondo emendamento 24.18/13 intendiamo supplire ad una carenza che ci sembra presente nel testo dell'emendamento 24.18, così come risulta formulato in seguito ai lavori della Commissione. In tale articolo, infatti, mentre si parla degli indirizzi ordinari della scuola previsti nei primi commi del nuovo testo dell'articolo 5, non si fa parola dei cosiddetti indirizzi ad ordinamento speciale, che sono previsti nell'ultima parte del cosiddetto articolo 5-bis, e per i quali tuttavia in tale articolo si dice che

dovranno essere definiti secondo le modalità e nell'ambito di ciò che è previsto dall'articolo 24. L'articolo 24, però, prevede cose che hanno anche una collocazione temporale diversa; per esempio, prevede che per la definizione degli indirizzi si proceda con le modalità qui indicate ed entro il termine di sei mesi, mentre per tutta una serie di altri adempimenti, per i quali la legge rinvia all'articolo 24, si prevede una diversa procedura ed una durata temporale di 24 mesi. Quindi non ci sembra sufficiente aver detto implicitamente nell'articolo 5-bis che esistono anche gli istituti ad ordinamento speciale, che dovranno essere definiti con decreti delegati nell'ambito dell'articolo 24. Occorre anche specificare in tale articolo qual è la procedura che si intende seguire per gli indirizzi ad ordinamento speciale, stabilendo con quali modalità ed entro quali tempi dovranno essere attuati. A noi sembra logico che vi debba essere analogia con le modalità e i tempi che si sono adottati per gli altri indirizzi e quindi ci sembra necessario che qui sia richiamata l'esigenza che, accanto alla definizione degli indirizzi normali, vi sia anche quella degli indirizzi ad ordinamento speciale, seguendo quella stessa procedura che viene prevista per tali indirizzi e stabilendo quel termine di sei mesi previsto appunto per gli indirizzi ordinari in cui si articolano i quattro settori della scuola. È questa una carenza che ci sembra debba essere colmata anche sotto il profilo costituzionale, altrimenti ne risulterebbe un provvedimento che non precisa un punto essenziale facendo riferimento, a tale riguardo, a una delega al Governo.

Proponiamo pertanto che questo vuoto venga colmato attraverso la formulazione proposta con l'emendamento 24.18/13.

ARGAN. L'emendamento 24.18/1 incide piuttosto sulla forma che sulla sostanza del provvedimento. Parlando di settore umanistico, è chiaro che in esso prevale il criterio storiografico che presiede allo studio di tutte le discipline essendo la storia la struttura unitaria della cultura umanistica. Tuttavia mi sembra opportuno, anche per arginare la tendenza oggi molto diffusa a ridurre l'inse-

gnamento e lo studio della storia, che questo sia indicato in modo preciso come materia di insegnamento e non soltanto compreso come criterio di metodo sotto il termine «umanistico».

Ecco perchè si propone di sostituire le parole: «degli studi classici, di quelli linguistici moderni», con le altre: «degli studi storici, di quelli linguistici, classici e moderni». Si tratta essenzialmente delle stesse parole con l'aggiunta della storia che dovrebbe essere indicata come una vera e propria materia di studio e non soltanto come un indirizzo metodologico.

* NESPOLO. Signor Presidente, il primo emendamento che illustrerò è il 24.18/2 che si riferisce ai criteri che la legge fissa e propone agli organismi culturali per l'individuazione degli indirizzi del settore umanistico. A questo proposito pare a noi — d'altra parte è un'osservazione che abbiamo già fatto in senso generale sul punto a) dell'articolo 24 — che per quanto riguarda il settore umanistico e quello delle scienze sociali si tratti, in molti casi, più che di criteri, della riproposizione sotto altra forma, discorsiva e non precettiva, di indirizzi già definiti. Ci sembra, ad esempio, che quando il testo della Commissione parla di criteri atti ad attivare gli indirizzi del settore dei beni culturali e ambientali e del turismo vi sia già un'indicazione di indirizzo.

Naturalmente noi non ci opponiamo a questa o quella formulazione di indirizzo, ma riteniamo che essa debba essere proposta nel quadro dei criteri che la legge offre agli organismi culturali perchè avanzino delle proposte che poi saranno recepite dal Governo e valutate dal Parlamento, quindi in base a uno specifico *iter*.

Ecco perchè, volendo attenerci in modo puntuale alla nostra convinzione della necessità di indicare dei criteri, e non già degli indirizzi sotto altre spoglie, noi proponiamo di riformulare il secondo capoverso della lettera a) dell'emendamento 24.18 nel senso di dire che devono essere organizzati e proposti degli indirizzi «riguardanti le istituzioni e le attività culturali e l'ambiente».

Proseguo, signor Presidente, con l'illustrazione dell'emendamento 24.18/4 e dell'emen-

damento 24.18/5. Si tratta di un problema specifico ed annoso, che si riferisce alla riforma della scuola secondaria superiore. C'è una lunga parte della delega, al punto g), che riguarda gli insegnanti tecnico-pratici, il loro ruolo nella scuola secondaria riformata, ma anche la necessità di dare finalmente una soluzione a un annoso problema di una categoria sostanzialmente — a nostro parere — discriminata in questi anni.

Quindi, mentre noi cerchiamo, come è ovvio e logico, di avanzare una proposta che si riferisca alla scuola riordinata e riformata, nello stesso tempo ci muoviamo nella linea di chiedere anche una soluzione nella fase di transizione, prima dell'attuazione totale della riforma, per i problemi di questa categoria.

D'altra parte ci pare che la proposta contenuta nel punto g) della Commissione risponda — sia pure nel merito noi dissentendo — all'esigenza di dare finalmente una risposta a questa categoria. Si tratta, infatti, di insegnanti tecnico-pratici, quindi di insegnanti che hanno un ruolo molto importante nella scuola, in particolari specifici istituti, e che, a nostro parere, dovrebbero vedere la loro funzione accresciuta, rafforzata e qualificata da una scuola secondaria superiore nella quale, ad esempio, la tecnologia e la pratica di laboratorio, troppe volte considerate le parenti povere della formazione del giovane nella scuola attuale, siano parte — noi lo abbiamo proposto, e l'Aula lo ha accettato — dell'area comune, quindi siano parte essenziale della formazione di un giovane; è chiaro pertanto che il ruolo di questi insegnanti, da questo punto di vista, per lo meno dovrebbe essere accresciuto.

Ora si tratta di insegnanti (mi scuso con i colleghi con i quali da tempo discutiamo di questo problema, per cui lo riassumo sinteticamente) che, nelle more delle varie trasformazioni che ha subito la condizione degli insegnanti, spesso parcellizzata, spesso non mossa da un'ottica unitaria, si trovano ad insegnare nella scuola secondaria superiore avendo, unici tra tutti gli insegnanti della scuola secondaria superiore, un livello diverso dagli altri, un livello inferiore.

Questo è avvenuto perchè la legge ha consentito che accedessero a questo insegna-

mento sia insegnanti laureati, sia insegnanti diplomati. Ma, mentre per la scuola media inferiore, nella fase di riforma della scuola, il problema è stato risolto e questi insegnanti ora sono allo stesso livello degli altri, per la scuola secondaria superiore ciò non è avvenuto. Noi proponiamo che ciò avvenga con questa norma. Diciamo anche che ci pare addirittura improponibile la proposta, che viene dalla Commissione, di risolvere questo problema soltanto per gli insegnanti che abbiano una laurea, perchè al riguardo farò un esempio molto semplice: vorrei capire perchè se un insegnante tecnico-pratico ha una laurea in filosofia deve avere dal punto di vista della valutazione della sua professionalità un trattamento diverso da un insegnante che non abbia una laurea. Il problema è se in quella professionalità noi crediamo che ci sia una parità di qualità.

La seconda questione che vorrei sottolineare è questa: riteniamo davvero che sia possibile pensare — ciò è scritto nel provvedimento al nostro esame e dalla stessa Commissione che lo propone, ma noi siamo contrari — che nella fase di ristrutturazione della scuola alcuni di questi insegnanti passino alle regioni? Credo che ciò sia ostacolato da un fatto oggettivo, cioè che parliamo di dipendenti di ruolo dello Stato, che hanno vinto un concorso, e rispetto ai quali il problema riguardante la qualificazione e l'aggiornamento non può essere affrontato in sostanza con una norma che rischia di essere una «grida manzoniana» e di non avere una pratica possibilità di attuazione.

Allora, la nostra proposta è di portare subito al livello degli altri insegnanti — il settimo livello — gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie superiori; questo per sanare una patente ingiustizia nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie inferiori e, per esempio, nei confronti degli insegnanti degli istituti d'arte, i quali, come è giusto, godono dello stesso trattamento di tutti gli altri insegnanti. Questa è una piccola categoria che pone però un grande problema di coerenza e di uniformità di trattamento. Comunque, non sottovalutiamo il fatto che per questi insegnanti, per la verità come per tutti gli altri,

è grande ed aperto il problema dell'aggiornamento, della possibilità di far aderire sempre più la propria formazione e professionalità agli obiettivi della scuola riformata.

Di conseguenza — lo ripeto — proponiamo per gli insegnanti privi di laurea un corso di aggiornamento da iniziare l'anno successivo all'approvazione della presente normativa che, organizzato dal Ministro della pubblica istruzione, deve essere obbligatorio nella frequenza, non può portare al licenziamento — questo perchè siamo di fronte ad insegnanti di ruolo della scuola statale, che formano una categoria di grande esperienza e che può semmai anticipare l'aggiornamento di tutti gli altri insegnanti — e mirato tecnicamente al fatto di creare una maggiore equità tra gli insegnanti con e senza laurea. È scontato che tale discorso non vale per gli insegnanti che entreranno ora in ruolo, perchè la laurea è chiesta per tutti.

Secondo questa impostazione, signor Presidente, noi chiediamo anche di sopprimere l'ultimo periodo della lettera g) con l'emendamento 24.18/5, perchè riteniamo che altro è il problema degli insegnanti di ruolo di una determinata cattedra ed altro è il problema di insegnanti comandati che hanno già un ruolo di provenienza e per i quali, in sostanza, vi è una soluzione non giusta e non equa; ciò perchè si tratta di insegnanti — lo ripeto — comandati e non di insegnanti in servizio in quella determinata qualifica e cattedra.

In sostanza, chiediamo di prevedere una norma che tenga conto con forza della professionalità degli insegnanti.

Signor Presidente, credo di aver terminato l'illustrazione degli emendamenti presentati dalla mia parte politica all'articolo 24; mi accorgo in questo momento che vi è una ripetizione nell'emendamento sugli insegnanti tecnico-pratici, ma la sottolineeremo in seguito al momento opportuno.

VALENZA. Come ha detto la collega Nespolo, ci stiamo battendo per formulare norme riguardanti i campi di professionalità tali da corrispondere a vere scelte innovative, evitando il rischio che sotto altre parole ed altre dizioni si ripropongano i vecchi istituti

tecnici, l'istituto magistrale o, come in questo caso, l'istituto commerciale. Bisognerebbe evitare insomma delle elencazioni dettagliate da un lato e molto rigide dall'altro che finiscano per dire troppo o troppo poco. Perciò è più opportuno, a nostro parere, ricorrere a formulazioni più complessive, come quella che proponiamo noi con l'emendamento 24.18/3 per cui si dovrebbe parlare delle scienze sociali, delle scienze economiche e delle relative tecnologie (che comprendono ovviamente anche gli studi aziendali).

Si tratta di una proposta di modifica non solo formale, ma di sostanza per dare un contenuto realmente innovativo alle norme dell'articolo in esame.

* MARGHERI. La ragione dell'emendamento 24.18/8 nasce da un fatto che realmente ci è parso sorprendente sin dalla prima discussione sugli indirizzi che si era svolta in base ai vecchi testi. Addirittura l'elenco precedente collocava la materia dell'elettronica insieme alle tecnologie elettromeccaniche.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. C'erano due indirizzi.

MARGHERI. Tutto questo ora è scomparso. Comunque il problema che solleviamo riguarda una concezione della rivoluzione provocata dalla microelettronica nel mondo e dalla nuova scienza dell'informazione che si limita a considerare gli effetti di tale rivoluzione sull'organizzazione della società e non coglie invece le cause profonde di questo processo. Si tratta di un atteggiamento culturale che più volte, durante la discussione, abbiamo considerato in qualche modo subalterno, non autonomo e che rischia di condizionare tutto il rapporto tra la scuola e ciò che avviene nel mondo delle nuove tecnologie e in primo luogo delle tecnologie elettroniche.

Abbiamo già detto che, secondo noi, ci sono problemi che riguardano il linguaggio nuovo dell'elettronica che impegneranno tutta la struttura scolastica, a cominciare dai gradi inferiori. Ma non è questa la questione di fondo che poniamo. In questa occasione poniamo il problema del ricongiungimento nella scuola superiore dello studio delle tecnologie che riguardano la scienza elettronica

e la scienza delle comunicazioni con l'indirizzo generale degli studi scientifici e degli studi tecnologici piuttosto che con l'indirizzo degli studi sociali. Questo perchè non solo vogliamo che nella scuola secondaria superiore irrompa l'interesse per le conseguenze sociali che può avere l'avvento dell'elettronica, la riorganizzazione dei servizi di informazione, la riorganizzazione di particolari servizi sociali, la riorganizzazione della pubblica amministrazione, ma vorremmo anche che si cogliesse la causa profonda di ciò che avviene e cioè che le scienze, per l'avvento della microelettronica e per ciò che questa ha significato nelle telecomunicazioni, consentano una nuova organizzazione del lavoro, una nuova organizzazione della ricerca scientifica, in condizioni in cui lo spazio ed il tempo si sono modificati.

La crisi che l'organizzazione produttiva del nostro paese e di tutti i paesi ad economia industrializzata sta subendo deriva dal fatto che attività prima connesse nello spazio e nel tempo — nello spazio di una fabbrica — oggi si sono disperse su tutto il territorio; possono essere anche lontane ma le nuove scienze e le nuove tecnologie possono facilmente riavvicinarle.

Anzi, affermiamo che la ragione principale del concetto che vogliamo reinserire con una particolare concezione, con un collegamento con studi scientifici e tecnologici, con la questione dell'elettronica, delle telecomunicazioni e delle scienze delle comunicazioni, sta nel fatto che siamo di fronte ad una contraddizione profonda: un'immensa capacità di trasformazione del mondo da parte della conoscenza umana ed una certa impermeabilità degli attuali modelli di organizzazione sociale ad essere modificati dalle nuove conoscenze. Il che dimostra che l'elettronica, le telecomunicazioni, eccetera, vanno studiate alla radice di motivazioni e di spinte che hanno una loro logica, una loro necessità di governo interno per non prorogare contraddizioni nella realtà e quindi per non provocare una distorsione nel loro uso.

Proprio per evitare culture che portano ad una distorsione dell'uso dell'elettronica e delle telecomunicazioni bisogna capirne i fondamenti scientifici.

Per questo ci pare mal collocato questo indirizzo; per questo lo vogliamo ricongiungere agli studi generali di carattere scientifico e di carattere tecnologico piuttosto che rinserirlo allo studio delle conseguenze che l'avvento della tecnologia elettronica ha in questo momento.

Basta nel testo dire che si studiano certo i problemi dell'informazione sociale insieme ai problemi generali della società e del diritto, ma tra i problemi scientifici va indicato il primo principale campo di studi: quello della microelettronica e delle telecomunicazioni come necessità di vincere una cultura subordinata che è molto diffusa nel nostro paese.

È una cultura che dice questo, da vetero europeismo: «Se ne occupino gli americani che sono così bravi; noi ci occupiamo delle conseguenze»; no, dei calcolatori ce ne dovremo occupare anche noi europei, signor Ministro! (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che da parte del Governo è stato testè presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 24.18, lettera a), terzo capoverso, sostituire le parole: «nonchè delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni» con le seguenti: «e della informazione»; al quarto capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «comprese quelle attinenti alle comunicazioni».

24.18/14

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare questo emendamento nonché gli altri emendamenti presentati.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Illustro questo emendamento 24.18/14 dichiarando che esso è sostanzialmente nelle motivazioni affini all'emendamento 24.18/8 ora illustrato dal senatore Margheri. Voglio assicurare che non sono affatto insensibile all'esortazione che lui ha sottolineato della necessità di occuparsi di informatica: tanto ne sono convinta che in occasione del recente incontro con i Ministri dell'istruzione

della Comunità ho proposto una riunione congiunta con i Ministri dell'industria perchè anche nel settore del *software* didattico vi sia un'iniziativa autonoma, una collaborazione e un coordinamento a livello di produzione e di utilizzazione, proprio per assicurare un'autonomia culturale, scientifica e tecnologica europea.

Mi rimetterei al relatore per la formulazione riguardo a questo problema: intendo dire che il mio emendamento è assimilabile all'emendamento 24.18/8, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Gli altri subemendamenti attengono alla lettera c), quella relativa all'ordinamento degli studi nel settore artistico e particolarmente musicale. Si tratta di emendamenti formali di perfezionamento del testo, che direi sostanzialmente si illustrano da sè. A proposito di conservatori anzichè il termine «trasformazione», direi «il loro ordinamento», perchè in realtà si tratta di un ordinamento nuovo. A proposito delle classi delle scuole elementari e medie in cui si dovranno insegnare discipline musicali credo sia meglio definirle «ad orientamento musicale».

L'emendamento 24.18/12 fa uno specifico riferimento all'assetto stabile dell'ordinamento degli studi coreutici, superando l'attuale carattere sperimentale.

Per quanto riguarda gli emendamenti 24.3 e 24.4, poichè si riferiscono al precedente testo, si intendono ritirati.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.5, la prima parte, cioè laddove propone di sopprimere al comma 3 le parole: «nonchè il Consiglio superiore della pubblica amministrazione», viene a cadere perchè non vi è più delega per riforma dell'amministrazione. Ieri abbiamo votato l'articolo 23, che si limita a definire la possibilità di modificazioni di competenze delle direzioni. Resta invece la sostanza della seconda parte dell'emendamento 24.5, che è volta ad assicurare ai componenti del consiglio universitario nazionale e del consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il periodo di tempo stabilito per la formulazione del parere sulla delega — periodo particolarmente impegnativo ed intenso — l'esonero dal servizio.

Poichè peraltro tale disposizione è contenuta nell'ultimo comma dell'emendamento 24.0.2 della Commissione, ritiro l'emendamento 24.5.

L'emendamento 24.11 affida all'esercizio della delega, con un certo fondamento logico, in quanto solo sulla base della definizione dei piani di studio e dei programmi delle materie sarà possibile definirli in modo appropriato, i criteri di passaggio da una classe all'altra e le metodologie di valutazione. Pertanto, viene qui indicato l'impegno della delega in questa materia.

Intendo comunque riformulare tale emendamento come subemendamento al 24.18, con il seguente nuovo testo:

All'emendamento 24.18, lettera b), aggiungere in fine il seguente capoverso: «i criteri generali per la valutazione del profitto e la promozione alla classe successiva, nonché le modalità per gli eventuali interventi didattici opportuni per la progressione negli studi».

24.18/15

IL GOVERNO

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, l'emendamento 24.18/6 da me presentato intende colmare una lacuna presente nel testo del riformulato articolo 24.

L'emendamento si riferisce al problema degli esami di riparazione per il passaggio da classe a classe e propone una soluzione che certo può essere discutibile, perchè non credo nella sua infallibilità. Tuttavia mi sembra — e, se erro, vorrei pregare il Ministro e il relatore di smentirmi — che una lacuna vi sia, in questo testo, che deve essere colmata.

Nel testo approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione di merito del Senato si prevedeva la semplice soppressione degli esami di riparazione. Il problema è stato nuovamente discusso nel corso di questa legislatura in Commissione. Si riconobbe, da parte di tutte le forze politiche, che era necessario un riesame della norma precedente per la ricerca di possibili soluzioni alternative. Il Ministro, al termine della discussione in Commissione, propose qualche

soluzione alternativa che fu discussa e ritenuta, generalmente, insoddisfacente. Il Ministro prese impegno a ricercare in Aula una soluzione del problema che perciò rimase aperto.

Dopo tutto quello che è accaduto, non mi pare che, nella fase che sta per concludersi, si sia tornati sul problema, ed è questa la ragione del mio emendamento. Suggerisco una soluzione che non ho inventato personalmente, perchè anche il congegno dell'esame di riparazione è stato sottoposto a verifiche in alcune sperimentazioni didattiche effettuate nella scuola italiana. Dall'esame di queste sperimentazioni ho dedotto il contenuto dell'emendamento che propongo; ho fatto una ricognizione per capire se il modello che è emerso da queste sperimentazioni abbia dato buona o cattiva prova. Sembra che abbia dato prova soddisfacente, ed ho già avuto modo di segnalare al Ministro un liceo di Roma, il «Virgilio», in cui da alcuni anni si sta ripetendo questo esperimento generalmente ritenuto fruttifero. È questa l'origine storica del mio emendamento e per non perdere tempo leggerò i termini della soluzione da me proposta: «...la disciplina del passaggio da classe a classe conformemente ai seguenti criteri:» — non so se ho scelto il punto giusto per la collocazione, ma andrebbe considerata come norma delegante ed inclusa nell'articolo 24 — «il passaggio da una classe all'altra avviene attraverso lo scrutinio finale. Il consiglio di classe, dopo attenta valutazione dei risultati conseguiti nelle singole materie, decide con un giudizio complessivo espresso a maggioranza se ammettere o non ammettere l'alunno alla classe successiva: nel caso che dalla valutazione dell'alunno risultino precise carenze e lacune in non più di due discipline, il consiglio di classe redige, in base alle lacune riscontrate e alle proposte degli insegnanti interessati, un piano di lavoro da comunicare a ciascun alunno entro dieci giorni dalla pubblicazione degli scrutini; nella prima decade di settembre ciascuna classe provvede nei modi ritenuti più opportuni, e anche attraverso prove scritte per le discipline che la prevedono, alla verifica e alla valutazione del lavoro svolto. Al termine

di questo periodo il consiglio di classe decide a maggioranza sulla definitiva ammissione o non ammissione alla classe successiva».

Il pregio di questo emendamento, che prospetta una soluzione che non ho inventato ma che ho attinto dalla sperimentazione è secondo me duplice: sdrammatizzare il problema delle riparazioni e concedere una larga autonomia alle singole scuole nella disciplina di questo rimedio alternativo che l'emendamento suggerisce. Non ho la pretesa di ritenere questa soluzione un toccasana ma ritengo che il problema meriti di essere preso in seria considerazione, in quanto non credo che possiamo lasciare questa lacuna nel testo che l'Aula si accinge ad approvare. Perciò raccomando questo emendamento all'attenzione dell'onorevole Ministro, del relatore e dell'Assemblea.

ULIANICH. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, chiarisco innanzitutto che illustrerò tutti gli emendamenti da me presentati. Questi emendamenti riguardano l'ampliamento dei termini e mi pare che su questo punto sia già in atto una notevole convergenza. Per tale motivo non spenderò molte parole per illustrarli.

Potrebbe interessare, invece, il sottolineare l'aspetto relativo alla presenza di esperti designati dall'ufficio di Presidenza nella Commissione: negli emendamenti è prevista una Commissione bicamerale. E mi sembra che il Governo abbia già accettato, perlomeno in ordine alla definizione degli indirizzi, una tale Commissione. Se questa proposta è ritenuta rispondente, non si vede per quale motivo una Commissione bicamerale costituita per la definizione degli indirizzi non debba permanere anche per l'esame delle ulteriori norme delegate.

Ciò che si vuol proporre è una Commissione bicamerale la quale vagli l'insieme delle norme delegate, esprimendosi in maniera vincolante per il Governo. Su questo punto, signor Presidente, ci sarebbe molto da puntualizzare, ma rinvio a quanto già esposto nella relazione di minoranza.

Per quanto riguarda il punto relativo agli esperti, vorrei far rilevare come già il Partito socialista, nella proposta di legge n. 3852,

del giugno 1975, prevedesse, all'articolo 3, una Commissione nazionale presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, composta da dieci senatori, dieci deputati e dieci esperti cooptati dai membri parlamentari. Vale a dire, l'inserimento di esperti che assistano sul piano tecnico la Commissione bicamerale non è una invenzione della Sinistra indipendente, quanto una vecchia proposta del Partito socialista italiano.

È vero che le cose cambiano, che la storia cammina ed è interessante notare come ad accogliere l'eredità del Partito socialista del 1975 sia proprio la Sinistra indipendente.

Lascio a chi lo desideri il compito di svolgere ulteriori analisi e trarre le possibili conseguenze da questo discorso.

Intendo ritirare gli emendamenti 24.13 e 24.14.

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, l'emendamento 24.6 come anche il 24.7 e il 24.8 sono da considerare ritirati in quanto si riferivano al vecchio testo.

L'emendamento 24.9 è pure ritirato essendo stato riformulato, con il numero 24.0.2/1, in rapporto al nuovo testo proposto dalla Commissione. Lo stesso per l'emendamento 24.10.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori dichiaro decaduti gli emendamenti 24.1 e 24.2.

VALENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZA. Innanzitutto desidero esprimere meraviglia per il fatto che il Governo, che aveva proposto di soprassedere all'esame di questo emendamento 24.12, non abbia fatto altro che spostarlo formalmente a un altro punto, quello cioè riguardante i decreti delegati, senza modificare in nulla la sostanza.

Per noi questa posizione del Governo è inaccettabile. Infatti, nei confronti di una materia così delicata e qualificante, come quella della specificazione delle modalità di promozione alla classe successiva e delle condizioni per i candidati esterni di accedere alla scuola, non si precisa come questo debba avvenire rimandando la materia riguardante la valutazione del profitto e la promozione alla classe successiva ai decreti delegati. Ora, al massimo, la competenza dei decreti delegati potrebbe essere presa in considerazione per quanto attiene le modalità degli eventuali interventi didattici per la progressione agli studi, ma non per gli altri due aspetti sui quali il Parlamento deve pronunciarsi e decidere.

Il nostro emendamento 24.12 propone che si passi da una classe all'altra in un'unica sessione per scrutinio, escludendo quindi gli esami di riparazione, che ci sembrano qualcosa di superato in una scuola che vuole fornire una cultura generale a tutti gli italiani. Gli alunni in difficoltà devono poter usufruire di corsi di sostegno o di recupero. Questa ci sembra una impostazione didattica e pedagogica molto moderna rispetto agli esami di riparazione. Non possiamo, pertanto, che ribadire la validità del nostro emendamento e riterremmo grave che tale questione venisse sottratta alla decisione e alla volontà del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a riformulare, eventualmente in un secondo tempo, l'emendamento 24.12 in connessione con l'emendamento 24.18.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, relatore. Signor Presidente, io premetto — perchè venga più facilmente compresa la giustificazione dei pareri che darò ai vari emendamenti — che do parere ovviamente favorevole all'emendamento 24.18 che, del resto, ha presentato la Commissione. Vorrei, però pregare l'onorevole Ministro di riconsiderare, nel frattempo, quella parte della lettera g), la parte finale, che si riferisce all'inquadramento nei ruoli

relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze.

Siccome noi non abbiamo più elencato, in seguito alla caduta dell'articolo 5, puntualmente gli indirizzi, credo che qui il riferimento, pur rimanendo, debba però essere fatto in una maniera più generica. Certo, il riferimento all'indirizzo delle scienze umane psico-pedagogiche e sociali non è più, diciamo, coerente.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatore, desidero solo farle presente che, essendo l'emendamento 24.18 presentato dalla Commissione, lei non ha che da formalizzare questo suo rilievo in una correzione dell'emendamento.

MEZZAPESA, relatore. D'accordo, signor Presidente.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.18/7, credo che il collega Chiarante, primo firmatario dello stesso, potrebbe ritenere soddisfatte le esigenze qui espresse dalla approvazione del comma secondo dell'articolo 5-bis, già avvenuta in altra seduta. Lo rileggo, per comodità mia, del collega Chiarante e dei colleghi tutti: «Ogni settore si articola in indirizzi per assicurare una formazione culturale ed una preparazione professionale polivalente idonea a corrispondere sia al proseguimento degli studi nelle istituzioni dell'istruzione superiore che al diretto inserimento nel mondo del lavoro».

Ora, il voler qui ripetere: «che dovranno corrispondere alle esigenze di una formazione flessibile coerente a grandi aree di professionalità», a me sembra non necessario. Quindi pregherei il collega Chiarante di ritirare il suo emendamento: ad ogni buon conto il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.18/13 del collega Chiarante, esso ha il mio parere favorevole, perchè in effetti è in coerenza con un altro comma dell'articolo 5-bis, che noi abbiamo approvato, precisamente il comma 5, che dice: «I piani di studio di detti istituti» — con questo termine si intendono gli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo e ordinamento speciali — «possono prevedere durata, modalità didattiche,

orari e titoli finali di studio differenziati», e poi si dice: «in prima applicazione l'istituzione è disposta con i criteri e secondo le procedure previsti per l'emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 24». Il parere del relatore è quindi favorevole a questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.18/1, pregherei il collega Argan, più che di sottoporre alla votazione dell'Assemblea questo emendamento, di trasformarne le indicazioni in un ordine del giorno perchè altrimenti potrebbe insorgere, ad esempio, la rivendicazione del filosofo che ci direbbe: «perchè non mettete anche gli studi filosofici»?

Ora, a mio avviso, quando si parla di studi classici è evidente che la visione storica, come la visione filosofica, viene automaticamente, direi di necessità, considerata. Cioè, mentre «studi classici» è una espressione adatta quando si parla di indicazioni per fissare gli indirizzi, l'espressione «studi storici» (la stessa cosa vale per gli studi filosofici) sarebbe a mio avviso troppo riduttiva.

Quindi, pur accettando la preoccupazione, dettata ovviamente da eccessivo amore — e non poteva essere diversamente — per gli studi storici che il nostro illustre collega Argan ha dimostrato da professore, prima ancora che da senatore, vorrei pregarlo di non sottoporre questo emendamento al voto dell'Assemblea, bensì di trasformare le sue indicazioni in un ordine del giorno; altrimenti il mio parere sarebbe contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.18/2, l'unica novità è quella della eliminazione di ogni riferimento al turismo. Per questo motivo e per le argomentazioni che i senatori Chiarante ed altri conoscono, perchè anche di questo argomento abbiamo già discusso in Commissione, il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.18/3, il senatore Valenza, nell'illustrarlo, affermava che egli e gli altri colleghi firmatari dell'emendamento si preoccupavano di evitare il ripetersi di certe formulazioni. Per la verità, io non vedo una simile preoccupazione, bensì un'altra: che in questa sede ritornino delle posizioni, sia pure legittime,

ma ideologiche che, sia in Commissione che in Aula, con un voto specifico della maggioranza, abbiamo respinto, quando si è voluta insistentemente proporre l'eliminazione di ogni riferimento alle scienze educative. Esprimo quindi parere contrario al 24.18/3.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.18/8, sono sostanzialmente d'accordo con il senatore Margheri e le argomentazioni da lui addotte ci trovano ovviamente consenzienti. Nell'accettare questo emendamento desidero però suggerire che invece della parola «telecomunicazioni» si riporti il termine «comunicazioni». Infatti, credo che la dizione «comunicazioni» includa anche quella di telecomunicazioni, ma altrettanto non si può dire per l'inverso. Siccome il più comprende il meno, con questa leggera modifica apportata all'emendamento 24.18/8 esprimerei parere favorevole.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 24.18/9, 24.18/10, 24.18/11 e 24.18/12 presentati dal Governo.

Per quanto riguarda il delicatissimo tema proposto dall'emendamento 24.18/6, presentato dal senatore Valitutti, cioè il tema del passaggio da una classe all'altra — in parole povere, il tema dei cosiddetti esami di riparazione — egli sa che ci sono differenti valutazioni in materia; non si tratta di differenze che coincidono necessariamente con differenze di parte, cioè con le distinzioni di partiti, di Gruppi politici, bensì sono delle valutazioni diverse di carattere didattico e sociale. La mia esperienza personale di insegnante mi conferma che non sempre, o quasi mai, gli esami di riparazione hanno un reale valore, a meno che non si sia trattato di casi specifici, cioè di ragazzi che si sono ammalati durante l'anno o che hanno avuto condizionamenti di natura familiare, fisica o altro, e che poi si sono facilmente ripresi durante i mesi estivi; ma normalmente era quasi corale il giudizio dei miei colleghi, perchè si constataba la non utilità di questo tipo di esame.

Ad ogni buon conto ci sono tanti elementi da tener presenti, per cui ritengo che la formulazione dell'emendamento 24.11, presentato dal Governo — ora subemendamento 24.18/15 — sia un po' più flessibile e con-

senta un maggiore approfondimento non soltanto da parte dell'Assemblea ma anche da parte di quelle commissioni tecniche che affiancheranno in seguito il legislatore delegato nell'emanare i decreti.

Per cui, oggi potremmo accettare l'impostazione data dal Governo in tale emendamento, includendo nell'articolo 24 una tale modifica; per quanto riguarda invece l'emendamento 24.18/6, pregherei il senatore Valitutti di trasformarlo semmai in un ordine del giorno in cui vengano raccolte le sue preoccupazioni. Mi consentirà il collega Valitutti, per la lealtà che sempre abbiamo avuto nei nostri rapporti, di dire che la specifica e puntuale indicazione di norme che egli propone toglie ogni carattere di delega, perchè l'emendamento stesso — se fosse approvato — costituisce già di per sé una puntuale norma di legge alla quale non si potrebbe aggiungere neppure una virgola. Il Governo non potrebbe avere quei margini di discrezionalità che entro certi limiti la delega comporta. Per questi motivi, ripeto, vorrei pregare il collega Valitutti di ritirare l'emendamento e di trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.18/4, mi hanno impressionato le parole pronunciate dalla collega senatrice Nespolo nell'illustrarlo: «dare finalmente una soluzione ad un annoso problema di una categoria sostanzialmente discriminata».

Non entro nel merito del problema di questa presunta o vera discriminazione; fra l'altro non ho una *mens* sindacale che mi faccia parlare con competenza e precisione di questi argomenti. Quando però parliamo di delega abbiamo di essa una visione assai elastica. In certi campi, in cui magari bisognava essere più perentori nelle nostre indicazioni, abbiamo lasciato una certa indeterminatezza che amplia gli spazi di discrezionalità del legislatore delegato. In altri casi invece vogliamo intervenire con norme assai specifiche che riguardano esclusivamente una categoria cosiddetta discriminata. Ma chi mi dice che non ci siano altre categorie che possono sentirsi altrettanto discriminate?

In sostanza non credo che questa sia la sede per affrontare con precisione puntuale

determinati argomenti. Ritengo che le eventuali discriminazioni possano e debbano essere superate, ma in altra sede e con altri provvedimenti. Potrei anche dire che non sembra, ad esempio, conforme alla legislazione vigente — non voglio usare termini grossi e quindi non faccio riferimenti alla Costituzione — il fatto di prevedere il superamento del problema della mancanza del diploma di laurea per alcune categorie o per alcune persone. Sono comunque questioni abbastanza gravi sulle quali non è questa la sede per pronunciarsi, il che mi porta ad esprimere parere contrario all'emendamento.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 24.18/5, per il quale esprimo parere contrario.

Ho già annunciato il parere naturalmente favorevole in merito all'emendamento 24.18, proposto dalla Commissione, che del resto è alla base di tutti gli altri discorsi.

A questo punto, poichè tutti gli altri emendamenti che seguono si riferiscono al testo dell'articolo 24, vorrei rivolgermi alla cortesia del Presidente perchè mi dia il suo prezioso aiuto indicandomi gli emendamenti che sono ancora in esame sui quali esprimerò il parere.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.15 ovviamente è precluso se ed in quanto viene approvato l'emendamento 24.18. Il 24.3 e il 24.6 sono stati ritirati e così sono stati ritirati gli emendamenti 24.7, 24.8, 24.13, 24.4 e 24.14.

L'emendamento 24.1 è decaduto. Il 24.16 resta, anche se ovviamente sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 24.18. L'emendamento 24.5 ugualmente è stato ritirato. Il 24.17 non è precluso solo ove non sia approvato l'emendamento 24.18. Gli emendamenti 24.9 e 24.10 sono stati ritirati. L'emendamento 24.2 è decaduto.

L'emendamento 24.11 è stato dal Governo trasformato in un subemendamento all'emendamento 24.18, che ha preso il numero 24.18/15 ed è da collocarsi subito dopo il subemendamento 24.18/14.

Per l'emendamento 24.12 ricordo che avevo precedentemente invitato i presentatori a riformularlo in connessione con l'emendamento 24.18.

CHIARANTE. Accettando l'invito del Presidente, trasformo l'emendamento 24.12 in subemendamento 24.18/16, con il seguente nuovo testo:

All'emendamento 24.18, lettera b), aggiungere in fine i seguenti capoversi:

«...La promozione da una classe a quella successiva che si consegue in un'unica sessione, per scrutinio.

L'accesso dei candidati esterni alle classi successive alla prima, mediante esami di idoneità».

24.18/16 VALENZA, CHIARANTE, BERLINGUER, NESPOLO, ARGAN, CANETTI, MASCA-
GNI, PAPALIA

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti 24.18/14, 24.18/15 e 24.18/16, nonchè ad esprimere il parere sugli ordini del giorno nn. 4 e 5.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, ho già dato, seppure indirettamente, dando parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Valitutti, parere favorevole all'emendamento 24.18/15, presentato dal Governo, e ovviamente parere contrario al 24.18/16.

Per quanto riguarda il subemendamento 24.18/14, presentato dal Governo, credo che se il collega Margheri accetta quella piccola variazione (invece di «telecomunicazioni», «comunicazioni») il Governo possa ritirare il suo emendamento perchè nella sostanza corrisponde a quello presentato dal senatore Margheri.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Circa l'emendamento 24.18/7 pregherei anch'io il senatore Chiarante di ritirarlo, aggiungendo alle considerazioni del relatore un richiamo di attenzione a quanto è detto nel

nuovo testo dell'articolo 24 lettera b), in cui il concetto della flessibilità è esplicitamente richiamato: «le materie di indirizzo, in modo da assicurare: la loro coerente integrazione con le materie dell'area comune; la loro rispondenza alle esigenze di una formazione flessibile in armonia con la rapidità...». Non è che io abbia qualche contrarietà, perchè nella sostanza sono assolutamente d'accordo: ma avendo già espresso questo concetto nell'articolo 5-bis e in quel punto dell'articolo 24 che ho richiamato, vorrei pregare il senatore Chiarante di ritirare il suo emendamento.

Sono favorevole all'emendamento 24.18/13. Anch'io mi associo all'invito rivolto dal relatore al senatore Argan di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, nel senso che esso fornisce delle indicazioni estremamente valide, sulle quali nella sostanza non vi è motivo di dissentire, anche per l'autorità con cui sono state sostenute; tuttavia, a me pare che la formulazione adottata nel testo sia più rispondente al criterio di delega di principi generali, piuttosto che di puntualizzazioni definitorie che vanno rimesse alla delega.

L'ordine del giorno costituirebbe quindi un'indicazione concreta ed opportuna, senza contraddire a questa esigenza.

Il Governo è contrario all'emendamento 24.18/2 per le considerazioni espresse dal relatore, così anche all'emendamento 24.18/3.

Prima di confermare la mia valutazione complessivamente positiva sull'emendamento 24.18/8, vorrei proporre che la sua prima parte sia modificata come risulta dall'emendamento 24.18/14 da me presentato: alla lettera a), al terzo paragrafo, dopo le parole «tecnologie aziendali», fino al punto e virgola sostituire con le seguenti: «e della informazione». Questa parte andrebbe mantenuta come è formulata nel testo da me proposto.

Pregherei il senatore Margheri di accettare la formulazione proposta dal Governo. Capi-
sco che può sembrare singolare questa mia affermazione, ma ritengo che la formulazione proposta dal senatore Margheri si lega male al complesso del comma. Cioè, esprimo parere sostanzialmente favorevole ma, per ragioni di coordinamento e di migliore adegua-

mento al testo complessivo di questo comma, pregherei il senatore Margheri di accettare alla prima parte dell'emendamento 24.18/8 la formulazione proposta con la prima parte dell'emendamento 24.18/14, da me presentato, che in tal caso potrei ritirare.

Anch'io vorrei rivolgere al senatore Valitutti l'invito a trasformare in un ordine del giorno il suo emendamento, che in realtà — come ha osservato il senatore Mezzapesa — non risponde ad un criterio di delega ma è una soluzione definitiva. Non vi è dubbio che questa è una delle ipotesi più interessanti da tenere presente nel momento della decisione. Vorrei osservare — e con ciò rispondo in un certo senso anche all'emendamento illustrato dal senatore Valenza — che non è una lacuna di comodo, a cui si dà luogo rinviando alla delega. Si tratta infatti di una valutazione di carattere anche tecnico-didattico, che si ritiene possa essere più appropriato fare sulla base della definizione dei piani di studio delle materie e dell'approfondimento complessivo di tutto l'impianto didattico che è rimesso giustamente all'esercizio della delega proprio perchè implica aspetti di carattere tecnico.

Il senatore Valenza sa che la mia posizione personale coincide sostanzialmente con quella del suo emendamento. Tuttavia, mi sono convinta che, mentre non si guadagnerebbe nulla fissandolo qui, senza gli approfondimenti delle modalità che eventualmente devono compensare l'abrogazione della sessione autunnale, si pregiudica un approfondimento che tornerebbe certamente utile.

Per queste ragioni, invito il senatore Valitutti a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, come proposta concreta da presentare alle Commissioni che dovranno occuparsi dell'esercizio della delega e il senatore Valenza a ritirare per analoghe considerazioni il suo emendamento 24.18/16.

Senatrice Nespolo, per quanto riguarda l'emendamento 24.18/4 da lei presentato, la pregherei di considerare che il testo dell'articolo 24 proposto soddisfa ampiamente le esigenze rappresentate di assicurare piena dignità formale anche all'esercizio di quelle attività professionali e didattiche per le quali eventualmente non si richieda la laurea, al-

meno per i docenti attualmente in servizio, mentre in prospettiva si prevede la formazione a livello di laurea per tutti i docenti anche in questo settore, però non possiamo sostituire il diploma di laurea con un corso di formazione. Questo sarebbe un *vulnus* grave dal punto di vista giuridico e oso dire anche costituzionale.

NESPOLO. Ma adesso non c'è neanche questo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi consenta, senatrice Nespolo, sono due cose distinte; una cosa è definire classi di abilitazione distinte rispetto al possesso del diploma o della laurea altro è prevedere, nell'ambito del contratto di lavoro, l'assegnazione di una qualifica funzionale che sia analoga a quella dei docenti forniti di laurea. Pregherei la senatrice Nespolo di fare attenzione su questo punto perchè nel testo della Commissione, quando si afferma: «ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312», si prevede che possano avere il settimo livello anzichè il sesto ancorchè non abbiano la laurea. Ma non si possono collocare in una classe di abilitazione che prevede la laurea coloro che non abbiano la laurea, sostituendo la laurea con un corso di formazione.

NESPOLO. Questo riguarda il futuro. Non lo chiediamo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Mentre si garantisce la piena collocazione nelle classi funzionali, indipendentemente dal possesso dell'abilitazione, non si può prescindere dal possesso della laurea; si prevede inoltre che coloro che non hanno la laurea abbiano una loro classe di abilitazione. Su questo emendamento esprimo comunque parere contrario.

Sono contraria all'emendamento 24.18/5, presentato dalla senatrice Nespolo ed altri, ma accolgo senz'altro la giusta considerazione del relatore, per cui all'emendamento 24.18, dove si afferma: «l'inquadramento, a

domanda, nei ruoli relativi agli insegnamenti», fino a «sociali», bisogna dire: «l'inquadramento, a domanda, nella classe di abilitazione posseduta per la scuola secondaria superiore». Formalizzerò anche per iscritto questa proposta di modifica che sostituisce fino alla parola «psicopedagogiche e sociali» l'emendamento 24.18 presentato dalla Commissione.

Sull'emendamento 24.17 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pregherei il signor Ministro di esprimere il parere su i due ordini del giorno, il numero 4, presentato dal senatore Gherbez, e il numero 5, presentato dal senatore Mascagni ed altri senatori, sui quali il relatore si rimette al suo parere.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno della senatrice Gherbez, ella sa che trova nel Governo e, per quanto mi riguarda, nel Ministero della pubblica istruzione la massima attenzione e considerazione per il rispetto delle caratteristiche culturali della minoranza di lingua slovena; in questo senso vi è una esplicita indicazione nell'articolo 24.

Invito pertanto la senatrice Gherbez a modificare questo ordine del giorno, nel senso di un invito a considerare nelle sedi proprie i problemi di una eventuale istituzione di organi rappresentativi collegiali scolastici; come la senatrice Gherbez sa, si tratta di materia che non può essere trattata esclusivamente dal Ministero della pubblica istruzione, in quanto investe la competenza della Presidenza del Consiglio.

Quindi pregherei la senatrice Gherbez di voler riformulare l'ordine del giorno in modo più sintetico, nel senso di invitare il Governo ad affrontare nelle sedi proprie il problema di una definizione degli organi di partecipazione scolastica o di autonomia scolastica. Formulato in tale modo, il Governo accetterebbe l'ordine del giorno come raccomandazione. Formulato invece in modo identico all'emendamento, con caratteristiche molto puntuali e quasi definitive, il Governo non potrebbe accoglierlo. Accolgo, invece, l'ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni e da altri senatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Senatore Chiarante, udite le dichiarazioni del relatore e del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento 24.18/7?

CHIARANTE. Per quanto riguarda l'emendamento 24.18/7, intendo ringraziare il Governo per l'attenzione che è stata prestata al problema in esso trattato, però mi sembra che il concetto sul quale noi insistiamo sia diverso da quello cui si riferiva il Governo, che riguarda le materie di insegnamento. Il concetto sul quale noi insistiamo è quello dei settori di professionalità ed è in rapporto a questo che noi chiediamo che si corrisponda alle esigenze di una formazione flessibile. Per questo motivo insisto per la votazione di tale emendamento.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Dato che il senatore Chiarante non intende ritirare il suo emendamento, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dato il parere favorevole del Governo, intende modificare il suo parere contrario?

MEZZAPESA, relatore. Mi rimetto al parere espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.18/7, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.18/13, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Argan, udito l'invito del relatore e del rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 24.18/1 e a sostituirlo even-

tualmente con un ordine del giorno, insiste per la votazione di questo emendamento?

ARGAN. Accetto l'invito del relatore e del Ministro e trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nel definire i criteri per la definizione degli indirizzi del settore umanistico,

impegna il Governo a dare alla storia, in tale quadro, adeguato rilievo come specifica materia di studio e non soltanto come struttura del sapere umanistico».

9.52-216-398-756.12

ARGAN, CHIARANTE, BERLINGUER,
NESPOLO, VALENZA, MASCAGNI,
CANETTI, PROCACCI

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno testè presentato.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Solo per ragioni formali pregherei il senatore Argan di trasformare nell'ordine del giorno la parola «impegna» con l'altra «invita». Con tale modifica il Governo potrebbe accogliere l'ordine del giorno.

ARGAN. Accolgo l'invito del Governo.

MEZZAPESA, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno, con la modifica testè introdotta.

PRESIDENTE. Senatore Argan, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

ARGAN. Mi ritengo soddisfatto dell'accettazione e pertanto non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.18/2, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.18/3, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

MASCAGNI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.18/8, ricordo che il Ministro aveva chiesto ai presentatori di sostituire la prima parte dell'emendamento 24.18/14 e che il relatore aveva chiesto di modificare la seconda parte. Senatore Margheri, intende accogliere le proposte del relatore e del Ministro?

MARGHERI. Accolgo la modifica proposta dal Ministro, relativamente alla prima parte dell'emendamento. Per quanto riguarda la seconda parte desidero precisare che il termine «telecomunicazioni» si riferisce al terreno scientifico, mentre il termine «comunicazioni» si riferirebbe a vecchie tecnologie. La scienza delle telecomunicazioni è importante nella prima parte, in cui si parla di scienza sociale delle comunicazioni, che è un altro concetto. Inteso così questo termine, credo che possiamo concordare anche con il relatore, per le motivazioni che ha addotto.

PRESIDENTE. Udito l'intervento del senatore Margheri, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo di questo emendamento, che risulta modificato nella prima parte — come da prima parte dell'emendamento 24.18/14 — e identico nella seconda.

MEZZAPESA, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento così modificato. Ritiro pertanto l'emendamento 24.18/14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.18/8, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 24.18/15.

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea sul fatto che, quando discutemmo tale emendamento, in sede di articolo 2 — essendo questo l'ex emendamento 2.9 — io feci presente, come del resto altri colleghi — e mi sembrò che il relatore e il Governo accettassero questa obiezione rinviando la materia all'articolo 24 — che una legge di delega non può affidare ai decreti delegati il compito di fissare i criteri in base ai quali verrà definita una norma, poichè è la legge di delega che deve determinare i criteri in base ai quali la norma verrà definita. In questo caso, invece, il testo è stato trasferito dall'articolo 2 all'articolo 24, lasciando però immutata la dizione, per cui si stabilisce che con i decreti delegati saranno fissati i criteri generali per la valutazione del profitto e la promozione alla classe successiva, nonchè le modalità per gli eventuali interventi didattici. La legge di delega, cioè, non fornisce alcun criterio, ma ne attribuisce la determinazione al decreto delegato.

Tutto questo è veramente inaccettabile, perchè il compito della legge di delega è, ripeto, quello di stabilire i criteri. Invito quindi il Governo a considerare questa situazione, dal momento che non mi pare si possa votare un testo del genere.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Come il senatore Chiarante ricorderà,

precisai in Commissione — e in questa sede si può rendere anche più esplicito — che per «criteri generali» si intendono qui i «criteri didattici generali» e non criteri di delega. Quindi, dopo le parole «i criteri», aggiungerei la parola «didattici». Non si poteva infatti usare l'espressione «i criteri per la valutazione del profitto» dal momento che *stricto iure* questi sono esercitati dal collegio dei docenti. In sostanza, ci si intendeva riferire ai criteri didattici generali da tenere presenti, ad esempio, con riferimento alla adozione di schede di valutazione sulla base di «giudizi» o a «voti». Pertanto, per rendere esplicita questa indicazione che forse può dar luogo all'equivoco cui ha fatto riferimento il senatore Chiarante, userei, ripeto, l'espressione: «i criteri didattici».

FABBRI. Si potrebbe dire: «le indicazioni».

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Come volete, nella sostanza siamo d'accordo. Qui non si vogliono indicare criteri di delega, per cui penso che l'espressione da me indicata sia la più appropriata.

SPITELLA. Io eliminerei la parola «generali».

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo, parliamo solo di criteri per la valutazione. È chiaro che l'intenzione è quella di non interferire e di non sminuire l'autonomia di giudizio dei docenti. Quindi diciamo: «i criteri didattici per la valutazione».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.18/15.

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CHIARANTE. Devo dire francamente che la modifica che il Ministro ha apportato non mi pare risponda alla questione che io avevo sollevato, che non era una questione formale,

ma di sostanza. In questo modo si attribuisce al decreto delegato la totale discrezionalità nella determinazione dei criteri. Comunque dire criteri generali o criteri didattici generali è lo stesso. Sta di fatto che la legge di delega non stabilisce alcun criterio per questa materia. Tutta la materia, che non è secondaria, perchè riguarda la valutazione del profitto, il passaggio di una classe a quella successiva, se avviene in una prova, se avviene in due prove, se avviene mediante giudizio collegiale o se avviene con colloquio, con esami, non mi pare che possa essere considerata secondaria in un provvedimento legislativo sulla scuola. È, invece, una materia fondamentale.

Ora, non stabilire alcun criterio a questo riguardo e parlare di criteri didattici generali, mi pare che sia in contrasto con l'esigenza fondamentale che la legge di delega alcuni punti fermi li stabilisca nell'affidare la delega al Governo.

Per questo non solo annuncio il voto contrario, ma torno a ribadire che, a nostro avviso, questa normativa non si regge dal punto di vista costituzionale.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, mi associo alle osservazioni incisive del senatore Chiarante e annuncio il nostro voto contrario.

Questo voto vuole essere dimostrativo, perchè questa materia che avrebbe dovuto essere definita in Commissione ha subito una serie di rinvii e slittamenti in Commissione e in Aula passando dall'articolo 2 all'articolo 24, che riguarda la delega al Governo.

Signor Presidente, a noi non piace questo gioco, che abbiamo denunciato in diverse occasioni.

Mi pare che il Senato avrebbe dovuto pronunciarsi con chiarezza circa i criteri per la valutazione del profitto, senza rinvii e senza deleghe.

Questo è il motivo del nostro voto contrario.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Onorevole Presidente, preannuncio di dovermi arrendere alle giuste considerazioni del relatore, fatte proprie anche dal Ministro.

Debbo riconoscere che l'emendamento 24.18.6 (ma dirò tra poco perchè ho voluto anticipare questo preannuncio) sostanzialmente contiene una norma non di delega, ma una norma già delegata, però si giustificava, nel mio pensiero, proprio con riferimento all'assoluta mancanza di criteri — io do ragione al senatore Chiarante — nell'emendamento 24.18/15. Effettivamente non si indica alcun criterio ed io avevo percepito questo vuoto, che ho chiamato una lacuna ed avevo tentato di colmarla, questa lacuna, con la formulazione del mio emendamento. Però debbo riconoscere che tale emendamento è sottoposto alla censura esatta del relatore, quindi lo ritiro, restando però convinto che la lacuna resta.

Perciò non voterò contro l'emendamento del Governo 24.18.15, ma semplicemente mi asterrò perchè — il senatore Chiarante ha ragione — è veramente privo di qualsiasi criterio che possa poi fornire lumi al Governo delegato ad emanare la norma. Questo dovevo dirlo proprio per rispetto della verità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.18.15, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

L'emendamento 24.18/16 risulta pertanto precluso.

Metto ai voti l'emendamento 24.18/9, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.18/10, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.18/11, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.18/12, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.18/4. Il rappresentante del Governo ha invitato i proponenti a ritirarlo. Senatore Nespolo, insiste per la votazione dell'emendamento?

NESPOLO. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento 24.18/4 per tutti i motivi che abbiamo precedentemente esposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.18/4, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.18/5, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Poichè l'emendamento 24.18 è interamente sostitutivo dell'articolo, prima di procedere alla votazione di tale emendamento dobbiamo passare alla votazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 24.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4, il rappresentante del Governo ha invitato i proponenti a modificarne alcune parti. Prego il senatore Gherbez di comunicarci cosa hanno deciso in merito i proponenti di tale ordine del giorno.

GHERBEZ. Onorevole Presidente, chiederei di porre in votazione questo ordine del giorno dopo l'accoglimento o meno dell'emendamento 24.0.4.

PRESIDENTE. Senatore Gherbez, tale procedura è del tutto corretta, per cui l'ordine del giorno viene trasferito in sede di esame dell'emendamento 24.0.4.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 5. Senatore Mascagni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MASCAGNI. Signor Presidente, insisto per la votazione. Volevo chiarire che è stato nuovamente sottoposto a verifica tale ordine del giorno e che ad esso hanno aderito numerosi altri colleghi. Ritengo di sottolineare l'importanza di questa decisione perchè, attraverso questa intesa generale, si è venuto a rafforzare l'intendimento di riformare gli studi musicali a finalità professionale, obiettivo che assume un rilievo particolare nell'anno internazionale della musica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore Mascagni, il cui testo è il seguente:

Il Senato,

considerato che gli attuali conservatori di musica, istituzioni scolastiche uniche per lo studio specialistico della musica, iniziano con la scuola media annessa, alla quale è possibile accedere attraverso esami di ammissione privi di ogni serio fondamento valutativo, in quanto posti in atto nei confronti di aspiranti ai quali nella scuola elementare si è normalmente negato qualsiasi intervento educativo musicale;

che la struttura unica e verticale dei conservatori risponde di per sè ad una sorta di « predestinazione » alla professione musicale, del tutto incomprensibile e insostenibile rispetto all'esigenza, al contrario, di assicurare al maggior numero di giovani la possibilità di dimostrare fin dalla prima età scolare la sussistenza di particolari disposizioni allo studio specifico della musica attraverso una vasta diffusione di scuole elementari e medie a orientamento musicale, con insegnamenti di educazione musicale e di strumenti;

che rispetto ad una prima individuazione di predisposizioni ad uno studio specifico della musica nella scuola dell'obbligo ad orientamento musicale, la successiva fascia di studi nella scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale consente un ulteriore più fondato accertamento delle reali attitudini e nello stesso tempo garantisce una formazione unitaria nelle discipline dell'area comune e in quelle artistiche, a supe-

ramento della dequalificazione culturale generale esistente negli attuali conservatori;

che tale fascia di studi secondari superiori a indirizzo musicale assicura un responsabile avvio ad una scelta professionale, sulla base di un esauriente studio ed esercizio musicale, ovvero il proseguimento degli studi, a ragion veduta, in un diverso indirizzo, evitando in tal modo l'innaturale obbligatorietà di una definitiva scelta o di un abbandono dell'indirizzo musicale a conclusione della scuola media annessa ai conservatori,

che l'impegnativa esperienza di studi specialistico-musicali nell'intero quinquennio della scuola secondaria superiore, in grado di abilitare ad un primo livello di professionalità, postula razionalmente la prosecuzione ed il completamento della preparazione musicale nella fascia superiore degli studi, in collegamento con altre discipline di livello universitario, al più alto livello di professionalità e secondo una ben più estesa articolazione di profili e sbocchi professionali rispetto a quelli restrittivamente previsti negli attuali conservatori, retti da un ordinamento del 1930,

considerando d'altro canto che la mancanza o l'estrema precarietà di insegnamento della musica nei diversi periodi della scuola generale vanno superate attraverso una presenza organica dell'apprendimento e dell'esercizio musicale attivo, dalla scuola materna alla secondaria superiore (area comune), da affidarsi a docenti specificamente qualificati,

invita il Governo

a sottoporre ad una approfondita indagine e valutazione critica le reali potenzialità di formazione professionale proprie degli attuali conservatori musicali rispetto alle esigenze che emergono dal processo in atto di forte evoluzione della ricerca e delle esperienze attive nel campo della comunicazione sonora,

a predisporre le condizioni operative e gli strumenti tecnici necessari ad attuare, anche attraverso momenti di sperimentazione, un'organica riforma degli studi musicali a finalità professionale, articolati in corri-

spondenza con le grandi fasce in cui si organizza l'ordinamento scolastico italiano,

a realizzare, sulla base di un dettagliato progetto pedagogico-didattico, l'inserimento organico dell'insegnamento musicale nella scuola generale, da quella materna alla secondaria superiore e a porre in atto ogni possibile iniziativa intesa a favorire una adeguata formazione professionale dei docenti da destinarsi ai diversi ordini di scuole, anche attraverso misure di emergenza, necessarie in una fase iniziale della nuova esperienza didattica.

9.52-216-398-756.5

MASCAGNI, BOGGIO, VALENZA, PANIGAZZI, SPITELLA, FABBRI, SCEVAROLLI, ULIANICH, FERRARA SALUTE, SCHIETROMA, MITTERDORFER

È approvato.

Onorevole relatore, accetta la modifica suggerita dal Governo all'emendamento 24.18, tendente a sostituire alla lettera g) le parole «nei modi relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali» con le altre «nella classe di abilitazione posseduta per la scuola secondaria superiore»?

MEZZAPESA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 24.18, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 24, con la modifica indicata dal Governo e accolta dal relatore.

È approvato.

Per effetto di tale votazione, i restanti emendamenti all'articolo 24 sono preclusi.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 24.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «alle Commissioni per-

manenti » *sino alla fine, con le altre*: « a una apposita Commissione bicamerale formata da venti deputati e venti senatori, che si pronuncia nel termine di trenta giorni. Tale Commissione, costituita in modo da dare rappresentanza proporzionale ai vari Gruppi, resta in funzione solo fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al precedente articolo ».

24.0.2/1 CHIARANTE, CANETTI, VALENZA, MASCAGNI, BERLINGUER, NESPOLO, ARGAN

All'emendamento 24.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: « alle Commissioni permanenti » *fino alla fine del comma con le altre*: « ad una Commissione bicamerale composta da venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in modo da rispettare proporzionalmente tutti i Gruppi parlamentari presenti nelle due Camere, che esprime, nel termine di trenta giorni, parere vincolante ».

24.0.2/4 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

All'emendamento 24.0.2/8, al rigo 14, sostituire le parole: « almeno un ramo » *con le altre*: « entrambi i rami ».

24.0.2/8/1 LA COMMISSIONE

All'emendamento 24.0.2, al comma 1, sostituire le parole: « alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera e del Senato, che si pronunciano nel termine di trenta giorni » *con le altre*: « ad una Commissione bicamerale, che si pronuncia entro trenta giorni, composta di venti senatori e venti deputati scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del

Parlamento, al di fuori dei predetti componenti della Commissione medesima ».

24.0.2/8 IL GOVERNO

All'emendamento 24.0.2, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le norme delegate saranno adottate nel rispetto del parere della predetta commissione ».

24.0.2/7 CHIARANTE, NESPOLO, BERLINGUER, MASCAGNI, ARGAN, CANETTI, VALENZA, PAPALIA

All'emendamento 24.0.2, al comma 2, sostituire le parole: « che si pronunciano entro trenta giorni » *con le altre*: « che si pronunciano entro sessanta giorni ».

24.0.2/5 ULIANICH, GOZZINI, OSSICINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

All'emendamento 24.0.2, al comma 2, sostituire le parole da: « alle Commissioni permanenti per materia della Camera e del Senato, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni » *fino alla fine del comma, con le altre*: « alla Commissione bicamerale di cui al comma 1, che si pronuncia nel termine di novanta giorni. Il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto del parere o decorsi i termini, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, predispone le norme delegate da sottoporre al parere definitivo della suddetta Commissione, che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. La Commissione si avvale di esperti designati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa; per un massimo di venti tra essi è disposto l'esonero dai normali compiti di istituto qualora si tratti di docenti o, comunque, di dipendenti pubblici ».

24.0.2/6 ULIANICH, GOZZINI, OSSICINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

All'emendamento 24.0.2, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: « acquisito il parere » con le altre: « nel rispetto del parere della predetta Commissione ».

24.0.2/2 BERLINGUER, CANETTI, VALENZA, MASCAGNI, CHIARANTE, NESPOLO, ARGAN

All'emendamento 24.0.2, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: « acquisito il parere » con le altre: « nel rispetto del parere ».

24.0.2/3 NESPOLO, BERLINGUER, CHIARANTE, CANETTI, ARGAN, MASCAGNI, VALENZA

All'emendamento 24.0.2, al comma 2, sostituire le parole: « acquisito il parere » con le altre. « sulla base del parere espresso ».

24.0.2/9 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, inserire i seguenti:

Art. ...

« (Procedure di delega)

1. Il decreto delegato relativo alla materia di cui alla lettera a) del precedente articolo 24 va emanato, previa acquisizione da parte del Ministro della pubblica istruzione di proposte ed elementi di valutazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; il Ministro, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio universitario nazionale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette lo schema delle norme delegate alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera e del Senato, che si pronunciano nel termine di trenta giorni.

2. Nelle materie di cui alla lettera b) e successive del precedente articolo 24, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio universitario nazionale che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, predispone lo schema delle norme delegate che, dopo il preliminare esame del Consiglio dei ministri, è trasmesso al Parlamento perchè sia sottoposto alle commissioni permanenti competenti per materia della Camera e del Senato che si pronunciano nel termine di sessanta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere o decorsi i termini, previo esame del Consiglio dei ministri, predispone le norme delegate da sottoporre al parere definitivo delle suddette Commissioni che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

3. Nel periodo di tempo stabilito per la formulazione del parere i componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale sono esonerati dal servizio ».

LA COMMISSIONE

24.0.2

Art. ...

« (Modifiche successive alla emanazione dei decreti delegati)

Successivamente alla emanazione dei decreti delegati possono essere apportate modifiche agli indirizzi ed ai piani di studio, fermi restando i settori stabiliti dall'articolo 5 ed i criteri fissati rispettivamente alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 24, mediante decreto del Presidente della Repubblica con la procedura stabilita, rispettivamente, al primo ed al secondo comma dell'articolo 24-bis ».

24.0.3

LA COMMISSIONE

Art. ...

« (Commissione di senatori e di deputati)

È istituita una commissione composta da venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, assicu-

rando la presenza e la rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi parlamentari ».

24.0.1 NESPOLO, VALENZA, CHIARANTE,
BERLINGUER, ARGAN, CANETTI,
MASCAGNI, PAPALIA

Avverto che l'emendamento 24.0.2/2 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

MEZZAPESA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 24.0.2, presentato dalla Commissione, lo ritengo già illustrato, così come anche l'emendamento 24.0.3.

BERLINGUER. Gli emendamenti 24.0.2/1, 24.0.2/3 e 24.0.2/7 partono dalla constatazione che in questo disegno di legge viene concessa al Governo una delega di straordinaria ampiezza che, per alcuni aspetti, era indispensabile (noi stessi l'abbiamo propo-

sta, per esempio, nella determinazione degli indirizzi) e per altri aspetti, invece, si è dilatata oltre misura senza necessità. La delega stessa inoltre viene concessa per un periodo molto breve in quanto la legge deve entrare in vigore in tempi ravvicinati rispetto alla sua approvazione, ma non è accompagnata da garanzie sufficienti perchè il Governo fruisca di una effettiva consultazione del Parlamento e sia in qualche modo vincolato a tener conto del parere da esso espresso.

Abbiamo perciò proposto due misure: anzitutto che, piuttosto che ricorrere al parere delle singole Commissioni della Camera e del Senato, si costituisca una Commissione bicamerale a termine. Insisto sulla parola «termine» perchè conosco e condivido molte delle obiezioni che sono state fatte alla proliferazione di Commissioni bicamerali. Qui si tratta di una Commissione che viene sciolta nel momento stesso in cui ha espresso i suoi pareri.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue BERLINGUER). D'altra parte, avere il parere delle due Commissioni della Camera dei deputati e del Senato porrebbe inevitabilmente il Governo nella difficoltà di tener conto di pareri eventualmente difformi che venissero espressi dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

La seconda misura che proponiamo — anzi che era già stata inserita nel disegno di legge approvato la scorsa legislatura dalla Camera dei deputati — è che i decreti delegati vengano emanati nel rispetto del parere della Commissione parlamentare. Ricordo che su questo punto ci fu una discussione assai animata alla Camera dei deputati. Questa formulazione fu redatta dal Presidente del Gruppo del Partito socialista che insistette molto sulla sua approvazione. Mi auguro che il Partito socialista in quest'Aula sia coerente rispetto a quella esigenza.

Se non introduciamo una formulazione simile, si corre il rischio, che paraltro è già stato corso abbondantemente in occasione di altri decreti riferiti all'ordinamento scolastico e universitario, che, una volta acquisiti i risultati delle consultazioni culturali e i pareri parlamentari, il Governo decreti in modo difforme.

Non voglio aprire polemiche e citare esempi, che purtroppo sono molto numerosi. Le formulazioni che proponiamo costituiscono non un vincolo categorico, ma comunque uno stimolo a tenere conto effettivo del parere espresso dal Parlamento nella delicatissima fase della emanazione dei decreti.

Abbiamo chiesto che, sia per il primo che per il secondo comma, si dica anzichè «acquisito il parere», «nel rispetto del parere». Vedo che il Governo sostituisce per il secondo comma alla espressione «acquisito»

l'espressione «sulla base»; non so se questo sia un consistente progresso, ma noi insisteremo sulla nostra formulazione.

Comunque, vorrei che per rispondere non alla nostra logica, che è diversa, ma almeno alla logica che mi pare di intravedere nella nuova formulazione del Governo questa espressione «sulla base» venisse riferita anche al primo comma.

Rivolgo una formale sollecitazione in questo senso al Governo, perchè altrimenti si avrebbe questa differenza paradossale: che per il tema fondamentale, che viene delegato (la fissazione degli indirizzi), il parere dovrebbe essere semplicemente acquisito, mentre per le altre questioni i decreti dovrebbero essere emanati «sulla base», che mi sembra, negli intendimenti del Governo, essere una formulazione un po' più cogente.

Manterremo su questo punto il nostro emendamento e faremo appello ai Gruppi parlamentari perchè esso sia approvato.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 24.0.2/4, 24.0.2/5 e 24.0.2/6.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.0.2/4, vorrei ricordare che sulla questione della Commissione bicamerale si è molto dibattuto.

Anzitutto, desidererei far notare che lo stesso disegno di legge n. 52, presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana in questa legislatura, prevedeva non solo una Commissione bicamerale ma anche il rispetto del parere espresso dalla Commissione medesima. Questo punto nodale difeso alla Camera dei deputati anche dall'onorevole Labriola e dall'onorevole Bassanini aveva coagulato intorno a sé una notevole maggioranza.

Occorre rilevare che il senatore Buzzi, in qualità di relatore nella passata legislatura del disegno di legge, ora indicato con il n. 52, aveva manifestato perplessità, che non si erano peraltro tradotte in una modificazione del testo, pervenuto a questo ramo del Parlamento dalla Camera dei deputati.

Qual è il motivo che ci spinge a richiedere la Commissione bicamerale, già accettata dal Governo, per quanto riguarda la definizione degli indirizzi, ampliandone la competenza e

tutte le norme delegate? Abbiamo osservato in rapporto alla legge n. 28, poi tradotta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382, le discrasie tra il disposto del testo di legge delega e l'attuazione delle norme delegate, anche per l'esistenza di due Commissioni di merito, le quali avevano espresso pareri non sempre fra loro concordi. Laddove una Commissione bicamerale, esprimendo un unico parere, magari diversificato tra maggioranza e minoranza, avrebbe potuto operare in modo più funzionale ed incisivo sulle norme delegate presentate dal Governo.

In questa sede abbiamo chiesto — e mi pare che questo suggerimento sia stato sostanzialmente recepito dal Governo — che si rispettino proporzionalmente le presenze dei vari Gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento.

Il discorso di fondo non riguarda tuttavia la Commissione bicamerale o le Commissioni di merito, pur restando valido quanto da me dichiarato fino a questo momento, quanto invece la valenza da attribuire al parere espresso dalla Commissione bicamerale o dalle due Commissioni permanenti. Quanto abbiamo richiesto, e tuttora richiediamo, è che il parere delle Commissioni o della Commissione bicamerale sia vincolante.

La dizione «sulla base del parere», fatta propria dal Governo, supera, sul piano espressivo, la semplice «acquisizione». Ma dire «sulla base del parere» non implica affatto il rispetto del parere. Non è detto infatti che «sulla base del parere» il Governo non possa inserire anche elementi ad esso estranei.

Vi sono qui illustri colleghi, rinomati per dottrina ed anche per incarichi ricoperti ad altissimo livello nel nostro Stato. Mi chiedo peraltro se sia convincente scrivere, come ha fatto il relatore, che il solo fatto di sottoporre l'attività del Governo nell'esercizio della delega al parere dell'organo legislativo sia «costituzionalmente anomalo». «Figuriamoci» — egli aggiunge nella sua relazione — «quando a tale parere si dà un valore sostanzialmente vincolatorio. Pertanto se si vuole considerare questa una occasione eccezionale come poche altre in cui si è ricorso a tale

procedura, bisogna almeno togliere al parere il carattere di vincolo». Vale a dire — secondo il senatore Mezzapesa — qualora si inserisse «nel rispetto del parere» si sarebbe oltre, o, addirittura, al di fuori della Costituzione.

A questo proposito vorrei richiamarmi — non perchè il ragionamento sia dimostrativo *in recto* ma perchè alcuni elementi di giudizio ne potrebbero derivare — alla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 16 maggio 1956 che prende posizione circa il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, sulla natura del parere obbligatorio non vincolante. Da questa sentenza sembra potersi evincere in primo luogo che, pur non essendo il discorso *in recto*, nulla sia stato obiettato in punto di diritto circa la Commissione bicamerale. In secondo luogo, considerato che il Parlamento ha inserito nella legge «sentito il parere», questa formula non può assumere valenza qualitativamente diversa dalla obbligatorietà dell'acquisizione del parere da parte del Governo, in quanto non è sufficiente riconoscere a quel parere «un valore notevole specialmente quando sia stato espresso all'unanimità» perchè esso diventi, da obbligatorio, vincolante. Si desume inoltre con chiarezza che, qualora nel testo normativo invece che «sentito il parere» si fosse previsto «su conforme parere» non ci sarebbe stato dubbio alcuno che il Governo sarebbe stato vincolato al rispetto del parere. Si può inoltre ricavare che il parere, quand'anche sia stato espresso alla unanimità da una Commissione, non implichi per il Governo obbligo di conformità.

Non intendo qui richiamare sul piano positivo nè quanto è stato puntualizzato dal giudice costituzionale Paladin nel commento Scialoja-Branca circa l'articolo 76 della Costituzione, nè le osservazioni del Mortati, nè quanto emerge dalla nota monografia del Manzella.

Pur non volendo dedurre, da ogni punto delucidato, conclusioni univoche proprio perchè non si tratta di una pronuncia *in recto* rispetto allo specifico quesito che qui ci interessa, mi sia permesso sottolineare almeno

una dimensione. Se non si rende vincolante il parere della Commissione bicamerale o delle Commissioni di merito, il Governo non è tenuto a comportarsi in conformità. Questo emerge dalla stessa sentenza della Corte costituzionale. Si impedirebbe cioè al Parlamento, nel nostro caso, in un complesso insieme di norme delegate di massima rilevanza, che dovrebbero informare per decenni la scuola italiana, di verificare in maniera obbligatoria la congruenza o meno delle norme delegate con i principi e i criteri direttivi della delega.

Va aggiunto che alcuni nodi politici sono rimasti aperti nel lavoro del legislatore delegante, e forse non casualmente.

Il dibattito che si è svolto in Aula, sino a questo momento, non sembra aver colmato totalmente le lacune appena denunciate. Difficilmente, dunque, in questo scorcio di discussione sugli emendamenti e nelle dichiarazioni di voto potranno emergere indicazioni tali da essere codificate nel testo del disegno di legge.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, insistiamo per la votazione di questi emendamenti che riteniamo rispondenti ad eliminare alcune preoccupazioni di fondo che ci sono parse degne di attenzione.

xr

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento 24.0.2/8 si illustra da sè. Con l'emendamento 24.0.2/9 si è ritenuto opportuno proporre di sostituire le parole: «acquisito il parere», con le altre: «sulla base del parere espresso».

MEZZAPESA, *relatore*. Credo sia veramente il caso di dire che l'emendamento 24.0.2/8/1 si illustra da sè. In sostanza, ferma rimanendo, ovviamente, la discrezionalità del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dei deputati, se tale discrezionalità si deve limitare come risulta dalle aggiunte successive, è bene che si sostituiscano le parole: «esistente in almeno un ramo del Parlamento», con le altre: «esistente in entrambi i rami del Parlamento», essendo necessaria una rappresentanza più completa.

BONIFACIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prendo la parola a titolo personale, quindi non a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, nè, sottolineo, come Presidente della 1^a Commissione del Senato, cogliendo questa occasione per sollecitare una modifica regolamentare. Vorrei, infatti, che, ove vi siano pareri espressi dalle Commissioni, questi vengano illustrati all'Assemblea del Senato. Questo non solo per rendere meglio lo spirito e il significato di importanti pareri, ma anche per dimostrare la loro coerenza rispetto alle competenze istituzionalmente spettanti alla Commissione.

Ricordo che la Commissione da me presieduta, in sede di espressione del parere sul disegno di legge su questa materia, in riferimento all'articolo 24 — da leggersi nel testo originario — espresse il seguente parere che vale la pena di rileggere: «la Commissione esprime giudizio positivo sulle procedure ivi individuate. In particolare va apprezzata l'attribuzione alle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento del potere consultivo in ordine agli schemi di decreto delegato».

Ci troviamo, oggi, di fronte a proposte che, almeno per una parte della delega, istituiscano una Commissione bicamerale. Già a me, per la verità, riesce difficile comprendere in che modo sia possibile ipotizzare una separazione della materia: una parte degli indirizzi spettanti alla Commissione bicamerale, un'altra parte spettante alle singole Commissioni. E, quasi, mi pare di leggere una qualche gerarchia tra la Commissione bicamerale e le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento.

Ad ogni modo, a parte questa singolarità per me ingiustificabile, resta una constatazione (che innanzitutto è una constatazione di fatto) e cioè che l'esistenza di Commissioni bicamerali, signor Presidente, pregiudica l'ordinato lavoro delle due Camere. Infatti, abbiamo l'esperienza vissuta ogni giorno nelle nostre Commissioni e constatiamo quotidianamente quanti colleghi siano costretti ad assentarsi dal lavoro legislativo delle Commissioni perchè impegnati nelle più svariate Commissioni bicamerali.

E del resto, onorevoli colleghi, negli ultimi tempi era maturata proprio una cultura che respingeva l'idea di creare Commissioni bicamerali e, nel mio ricordo, in questa legislatura altre non ne abbiamo istituite. Qui però ricominceremo il discorso da capo: ricominceremo, cioè, ad arricchire il quadro delle Commissioni bicamerali.

Capisco che la Commissione bicamerale può evitare il rischio di una difformità di parere tra Commissione del Senato e Commissione della Camera, ma lo capisco nella logica di chi ritiene che il sistema debba essere modificato nel senso del monocameralismo. Questo tipo di motivazione non lo giustifico se fatto proprio da chi, invece, ritiene che nel nostro sistema il bicameralismo abbia ancora ragione di esistere.

La difformità dei pronunciati di due Commissioni è nella logica del bicameralismo che è tale proprio perchè si richiede una duplice valutazione. Non vedo perchè si debba fare eccezione quando il Parlamento è chiamato a dare un parere al Governo nell'esercizio della delega. Vorrei dire, onorevoli colleghi, che questo tipo di motivazione, che testè ho ascoltato in Aula, costituisce la più ferma condanna dell'istituzione di una Commissione bicamerale.

E, signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi esonero dal dire una parola serena anche sul diverso problema del grado di vincolatività del parere delle Commissioni. Che «sentite le Commissioni, sulla base del parere», significhi una obbligatorietà di consultazione è fuori di ogni possibile dubbio, ma ritengo che la vincolatività del parere sia poco coerente con il significato di una legge di delega.

Infatti, attraverso l'articolo 76 della Costituzione, il Parlamento si limita a dettare soltanto principi e criteri direttivi, il che significa che, nell'ambito di questi criteri e principi direttivi, si dà una possibilità di scelta al soggetto delegato, cioè al Governo. È coerente affermare, con questo disegno di legge, che, invece, nella fase successiva del procedimento di attuazione della delega il Parlamento, attraverso la sua Commissione bicamerale, o peggio ancora attraverso le sue Commissioni sia del Senato che della Came-

ra dei deputati, detti un vincolo preciso e tassativo al Governo? Personalmente credo che ciò non sia coerente con l'istituto della delega.

Il Parlamento può non dare la delega, onorevoli senatori, è liberissimo di legiferare direttamente, ma se concede la delega la dà utilizzando lo strumento dell'articolo 76 della Costituzione che pone precisi limiti alla legge di delegazione. Si può certo inserire il parere delle Commissioni parlamentari, si può stabilire che si tratti di un parere obbligatorio, si potrebbero anche studiare le forme attraverso le quali il Governo espliciti la motivazione dei suoi provvedimenti (tutto questo non c'è, ma bisognerebbe creare un qualche cosa al riguardo). Qui si afferma: «obbligatoriamente sentite le Commissioni bicamerali». Dobbiamo evitare, onorevoli senatori, di usare strumenti linguistici al solo scopo di risolvere questioni di sostanza. La dizione «sulla base» mi va bene, perchè ribadisce l'obbligatorietà del parere, non introduce la sua vincolatività.

Attualmente, nel nostro ordinamento, nell'esercizio della delega, il Governo deve emanare decreti delegati; si potrebbe ipotizzare un voto in motivazione del quale il Governo deve rendere conto del perchè si è eventualmente distaccato da un parere obbligatorio del Parlamento.

Non vi sono preoccupazioni, onorevoli colleghi, perchè, qualora il Governo si distaccasse dai principi e dai criteri direttivi dettati dalla legge di delega, andrebbe al di là delle sue attribuzioni. Non solo è ammissibile il sindacato di legittimità della Corte costituzionale nelle forme ordinarie (attraverso la rimessione da parte di un giudice), ma non dimentichiamo che vi è un potere del Parlamento che potrebbe sollevare un conflitto di attribuzioni nei riguardi di quel Governo che andasse al di là dei principi e dei criteri direttivi. Bisogna utilizzare le garanzie previste dal nostro sistema; ogni altra forma, surrettizia o diversa, per affermare il primato del Parlamento, che c'è e resta nelle forme costituzionali, non è idonea a risolvere problemi di natura costituzionale. (*Applausi dal centro*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del senatore Bonifacio. Vi sono alcune osservazioni di carattere generale che non possono non essere condivise, però, secondo me, si sfugge ad un punto centrale che vorrei, invece, porre in risalto.

È vero che un indirizzo affermato dalla 1^a Commissione del Senato, e che noi abbiamo condiviso, è stato ed è quello di contrastare la proliferazione delle Commissioni bicamerali per dare un parere al Governo in caso di leggi delegate. Alcune ragioni addotte dal senatore Bonifacio sono condivisibili. Bisogna considerare che esiste tuttora, e vi è stata in passato, una tendenza della Costituzione vigente a dilatare l'uso della delega legislativa da un lato e ad accompagnare, dall'altro, il conferimento della delega al Governo in materia legislativa con strumenti sempre più penetranti di controllo parlamentare. È nata così la forma, non prevista dalla Costituzione, del duplice esame sullo schema iniziale e sul testo definitivo. Perchè mai è nata questa forma di controllo penetrante? La risposta è che il Parlamento ha registrato nei vari momenti della sua storia, in questi anni di applicazione della Costituzione, un abuso da parte del Governo nell'applicazione delle deleghe e spesso distorsioni tra decreti delegati e delega da parte del Parlamento, distorsioni che hanno trovato rilievo in sentenze della Corte costituzionale. Per questo abbiamo una giurisprudenza costituzionale che ha dovuto fare i conti con distorsioni, in sede di decreti delegati, dei principi e dei criteri direttivi fissati dal Parlamento con la legge di delega.

Per questo motivo sono nate forme di controllo parlamentare più penetranti che via via si sono create con il dilatarsi sempre crescente del ricorso alla delega legislativa.

Ora l'esperienza ha dimostrato efficace, fino ad un certo punto, lo stesso duplice parere. Per esempio, nel caso della riforma della pubblica sicurezza, nonostante il duplice parere, vi è stato un abuso da parte del Governo nell'applicazione dei principi direttivi fissati dal Parlamento su alcuni punti, malgrado il diverso parere di

entrambe le Camere, nelle rispettive Commissioni competenti.

Senza dubbio ci siamo trovati, e ci troviamo, di fronte ad uno sviluppo rispetto alla normativa della Costituzione per queste ragioni. D'altronde, con questa normativa, ci troviamo di fronte ad una situazione diversa da quella che è stata presa in esame dalla 1ª Commissione, perchè il precedente testo prevedeva una Commissione bicamerale per il parere che non doveva soltanto fornire un parere per l'impianto fondamentale della delega della riforma della scuola secondaria superiore, ma accompagnare con i suoi poteri di controllo tutto l'*iter* dell'applicazione della riforma. Questa è una questione ben diversa dalla proposta che è oggi contenuta nella norma di cui si discute, nella quale la Commissione bicamerale, limitatamente agli indirizzi, fornisce un parere su un punto fondamentale, lasciando tutto il resto alla competenza delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato; teniamo conto che questo parere viene fornito dalla Commissione bicamerale dopo che si è attuata un'ampia consultazione di organismi scientifici e culturali. Con ciò si giustifica il fatto che vi sia una sede unificante per valorizzare questi apporti, per non disperdere una capacità di sintesi e di apprezzamento da parte del Parlamento anche di questi apporti e per fornire garanzie sufficienti affinché questo indirizzo esprima veramente una sintesi complessiva e abbia un valore indicativo assai forte per il Governo. Questo corrisponde del resto ad una necessità, perchè ci troviamo in presenza di una delega legislativa anomala, per certi aspetti, e io avrei desiderato che anche il senatore Bonifacio avesse espresso il proprio parere, perchè non si può tacere del fatto di rilievo costituzionale che alcuni criteri non sono tassativi, come vuole la Costituzione, che alcuni oggetti non sono predeterminati, come vuole la Costituzione; anzi per alcuni criteri vi è addirittura l'assunzione nella sfera dei decreti delegati per la loro determinazione, come abbiamo ascoltato poco fa in relazione ad una norma già approvata dall'Assemblea.

Allora abbiamo di fronte problemi di indi-

rizzo costituzionale, certo, ma che vanno anche nella direzione di affermare un penetrante controllo parlamentare; cioè si tratta di una delega troppo ampia, in molti casi troppo generica, nei criteri di indirizzo che la legge di delega dovrebbe, anzi deve, dettare in base alla Costituzione.

Non dimentichiamo infatti che la potestà legislativa, anche se viene delegata, rimane nella piena titolarità del Parlamento. Su questo la dottrina è pacifica e non dico niente di nuovo. Quindi, anche in caso di delega, è ammessa una forma di controllo parlamentare sul suo esercizio. Del resto, nel nostro ordinamento, non vi è altro tipo di controllo sul modo di esercizio della delega se non quello che può essere attuato in sede giurisdizionale dalla Corte costituzionale.

Dal canto suo, il Parlamento può e deve stabilire una forma penetrante di intervento sullo schema e sul testo del decreto delegato. Ora, la discussione sul parere, che sia vincolante o meno, è interessante come dottrina, ma deve comunque fare i conti, successivamente, con lo sviluppo anomalo del sistema di delegare al Governo sulla base dei decreti che le maggioranze hanno adottato e che sono assai discutibili rispetto alla norma costituzionale. Certamente il modo migliore per sfuggire a queste dispute è quello di creare strumenti di controllo parlamentari efficaci per scoraggiare la distorsione della delega da parte dei Governi. Io credo che, a maggior ragione, il discorso valga quando si tratta di un periodo limitato a soli sei mesi, come quello indicato nel testo, e per una parte essenziale della legge relativa agli indirizzi che sono determinati in base ad un'ampia consultazione che non è soltanto del Parlamento. Di questo occorre tener conto ed in questo senso credo che si possa adottare una formula come quella proposta senza sconvolgere i principi ed anzi facendo in modo da garantire che i principi fondamentali che regolano l'esercizio del potere di delega dal Parlamento al Governo siano rispettati nella sostanza e che sia rispettata anche quella garanzia di fondo che vogliamo imprimere a questa legge affinché, di fronte ad un eccessivo ampliarsi del potere delegato, non vi sia lo stravolgimento dei principi

generali fissati dalla legge del Parlamento. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Io vorrei dissentire dal senatore Maffioletti, in primo luogo identificando la *ratio* storica di questi più penetranti controlli parlamentari sulla formazione delle norme delegate, salendo più a monte.

Devo concordare su quello che ha detto il senatore Maffioletti, che cioè siamo in presenza di una Costituzione materiale, sotto questo profilo, differente dalla Costituzione formale, ma questa Costituzione materiale nella quale si configurano questi più penetranti controlli parlamentari sul procedimento formativo delle 'norme delegate si spiega soprattutto per il fatto che le leggi di delega sono troppo generiche, cioè non fissano con sufficiente precisione i criteri ed i fini direttivi e, qualche volta, neppure gli oggetti. Se si è dovuto ricorrere a queste forme più penetranti di controllo parlamentare, lo si è dovuto fare proprio per questa caratteristica di molte leggi di delega che il Parlamento ha approvato.

Credo però di non sbagliare osservando al senatore Maffioletti che, se si sono moltiplicate queste forme di più penetrante controllo da parte del Parlamento sulla formazione delle norme delegate, non ci siamo mai trovati in presenza di controlli che prevedono il parere vincolante del Parlamento sulle norme delegate.

Se il senatore Maffioletti mi cita un precedente gliene sono grato. Non mi sono mai imbattuto in norme che prescrivessero il parere vincolante o della Commissione bicamerale oppure delle Commissioni di merito.

MAFFIOLETTI. È stata votata dalla Camera dei deputati.

VALITUTTI. Mi sono dovuto occupare della stessa questione quando ho difeso la legge di delega n. 28 sia in questo ramo del Parlamento che nell'altro nel 1980. Abbiamo fatto in quella occasione una accurata ed

esauriente ricerca e abbiamo dovuto concludere che non c'erano esempi di pareri vincolanti, tanto che, sia in questo ramo del Parlamento che nell'altro, prevalse la norma, che avevo suggerito come Ministro, che prevedeva il parere delle Commissioni di merito ma non vincolante.

Però la novità, senatore Maffioletti — secondo me — del testo che fu approvato nell'altro ramo del Parlamento relativo allo stesso oggetto, la riforma della scuola secondaria superiore, indi approvato qui anche dalla 7ª Commissione, è consistita nel prevedere la Commissione bicamerale e, insieme, nel prescrivere con parola equivoca, ma oggettivamente interpretabile in questo significato il parere vincolante della stessa Commissione.

Quando si dice «nel rispetto del parere della Commissione», la parola rispetto, senatore Maffioletti, ha un significato giuridico preciso, e lei me lo insegna: significa che il Governo si deve attenere al parere. Non possono sorgere equivoci: infatti nella migliore dottrina non sono sorti equivoci.

Nella 7ª Commissione si è fatto un utile lavoro rivedendo la norma e ponendo non solo al posto della Commissione bicamerale — sulla quale tra poco mi pronuncerò — le Commissioni di merito, che sono più qualificate tecnicamente, ma prevedendo il parere non vincolante.

Devo adesso dare ragione però al senatore Maffioletti e, in generale, al Gruppo comunista, che, se non ho malamente interpretato l'intervento del senatore Berlinguer, ripropone la norma già proposta la scorsa legislatura.

Mi ha posto in un certo imbarazzo l'intervento del senatore Maffioletti, che mi è parso unicamente limitato a difendere l'emendamento del Governo e ho notato questo dissenso tra il senatore Berlinguer e il senatore Maffioletti.

BERLINGUER. Ha parlato a nome del Partito comunista non del Governo.

VALITUTTI. Ma mi è sembrato che egli si fosse circoscritto a difendere l'emendamento del Governo. Se ho errato, senatore Maffio-

letti, la prego di scusarmi, ma a me era sembrato che lei si fosse limitato a difendere l'emendamento del Governo. Ho detto però che voglio dare ragione tanto al senatore Maffioletti che al senatore Berlinguer.

Capisco, senatore Berlinguer, la ragione profonda che c'è nella vostra pretesa, che però denuncia un grave difetto di questa legge che oggi prevedibilmente sarà approvata anche con il nostro voto contrario: il grave difetto di concedere al Governo un'ampia discrezionalità. Questo è un difetto storico di questa legge: direi che abbonda in norme che difettano di precisa formulazione dei criteri.

Questo è vero, ma non si rimedia, senatore Maffioletti, ad un male con un altro male: questa è la massima della saggezza.

Ritengo che — come dirò fra poco — il rimedio da voi suggerito sia un male maggiore. Quando si vuole rimediare ad un male con un altro male, si crea una situazione estremamente pericolosa.

E qual è la pericolosità della situazione che si creerebbe, se la vostra proposta, difesa dal senatore Berlinguer, prevalesse in questo prossimo voto? In sostanza voi partite da un'oggettiva rilevazione dei difetti di questo provvedimento. Poco fa abbiamo discusso con il senatore Chiarante l'emendamento 24.11, presentato dal Governo, che manifestamente è privo di ogni criterio. Ma il ricorrere, senatore Maffioletti, per rimediare a questo difetto congenito del disegno di legge, alla Commissione bicamerale, che si dovrebbe pronunciare, vincolando il Governo nella formulazione della norma delegata, a mio avviso, creerebbe una situazione estremamente pericolosa.

Facciamo l'ipotesi che si costituisca davvero la Commissione bicamerale — poi, ripeto, mi pronuncerò sulla tendenza alle Commissioni bicamerali — e che si stabilisca, come onestamente si prevede nell'emendamento 24.0.2/4, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori, senza fare più riferimento al «rispetto» — formula equivoca — che il parere della Commissione è vincolante. Allora cosa avremmo, senatore Maffioletti, e lo chiedo a lei che è un maestro di procedura? Ci troveremmo di fronte ad una

strana, singolare situazione: quella cioè di un'eletta rappresentanza di questo e dell'altro ramo del Parlamento che praticamente sarebbe chiamata a rifare il disegno di legge. Introdurremmo nel nostro sistema costituzionale un *genus* nuovo, del tutto destabilizzante.

GARIBALDI. Il diritto di veto.

VALITUTTI. Instaureremmo la prassi — che avrebbe, badate bene, un valore costituzionale — di un'eletta rappresentanza del nostro Parlamento, incaricata di redigere praticamente il testo legislativo. Ma questo è un procedimento anomalo ed estremamente pericoloso.

MAFFIOLETTI. È lo schema adottato per la riforma tributaria.

VALITUTTI. A questa singolare Commissione bicamerale, che andremmo ad istituire con potere vincolante, conferiremmo l'incarico, ripeto, di redigere il disegno di legge, che non abbiamo saputo fare noi; quindi, riconoscendo la nostra incapacità, deleghiamo la Commissione bicamerale a rifarlo. Questo significherebbe! Chiamiamo le cose con il loro nome: la Commissione bicamerale è delegata da questo Parlamento inetto a formulare nuovamente il disegno di legge. A questa conclusione si arriva inevitabilmente.

MAFFIOLETTI. La riforma tributaria è stata fatta con una Commissione bicamerale.

VALITUTTI. L'aver errato una volta non significa che sia giusto errare una seconda volta e in una materia tanto delicata.

Avremmo, ripeto, questa pericolosissima situazione, che rivestirebbe anche carattere costituzionale.

A proposito delle Commissioni bicamerali, ho ascoltato con intimo consenso quanto dichiarato dal senatore Bonifacio: la loro proliferazione rischia veramente di creare un terzo Parlamento. Si porta avanti una polemica contro il bicameralismo, e invece noi stiamo navigando verso il tricameralismo perchè le Commissioni bicamerali sono un

terzo ramo del Parlamento. Ritengo che non sia giusto perseverare in questa tendenza, e ritengo che invece in Commissione avevamo fatto un buon lavoro.

Dopo questa premessa di carattere generale, ci troviamo in presenza di un emendamento del Governo dal quale ho dissentito; ho dissentito in verità con un argomento che si può ritorcere contro di me perchè, in un colloquio informale dei colleghi della maggioranza, presente il Ministro, ho detto che se si devono prevedere due diversi organi, uno per la norma delegata che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge per la specificazione degli indirizzi, per cui si dovrà ricorrere al parere della Commissione bicamerale, ed un altro per gli altri decreti delegati che il Governo dovrà emanare ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della legge, per cui si dovrà ricorrere al parere delle Commissioni di merito — ipotesi che oltretutto prevederebbe un rapporto gerarchico tra i due organi con la prevalenza della Commissione bicamerale — sarebbe allora preferibile assegnare tutto alla Commissione di merito. Il mio è stato un argomento polemico ma devo dire agli onorevoli colleghi che ho ribadito la mia assoluta preferenza per la norma approvata dalla Commissione che prevedeva fossero le Commissioni di merito a pronunciare un parere non vincolante sui decreti delegati.

Una legge può fare certamente tutto tranne forse cambiare un uomo in donna e viceversa, sebbene anche in proposito vi siano dei dubbi. C'è però una contraddizione logica, onorevole Ministro, tanto più palese in quanto la norma riformulata dell'articolo 24 prevede che, dopo l'acquisizione del parere tecnico di organi quali l'Accademia dei Lincei, il Consiglio nazionale delle ricerche, il CNEL, bisogna presentarsi dinanzi all'organo politico, cioè la Commissione bicamerale; c'è una *deminutio capitis* anche delle Commissioni di merito, in un certo senso subordinate alla primaria importanza della Commissione bicamerale. La legge può fare questo, ma, secondo me, vi è una impossibilità logica, e le contraddizioni logiche spesso contano più delle stesse contraddizioni giuridiche.

Condivido quindi quanto detto dal senatore Bonifacio e ribadisco il nostro no all'emendamento del Governo e, a maggior ragione, diremo no all'emendamento difeso dal senatore Berlinguer.

SCOPPOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei molto brevemente esprimere la contrarietà del Gruppo della Democrazia cristiana sia agli emendamenti che tendono a ripristinare la formula «nel rispetto del parere» sia agli emendamenti che tendono a stabilire una Commissione bicamerale unica per tutto l'*iter* della delega. Sul primo punto mi rifaccio — per quanto riguarda l'aspetto strettamente giuridico — a quanto ha egregiamente detto il senatore Bonifacio: rendere vincolante il parere significa creare di fatto un *tertium genus*, qualcosa che non è una delega nè un esercizio diretto del potere legislativo da parte del Parlamento. Dire che il Governo adotta i provvedimenti delegati «nel rispetto» vuol dire di fatto rendere vincolante il parere: la formula è sfumata ma la sostanza è chiara in quanto non vi è rispetto di un parere se non lo si segue e quindi il parere stesso è di fatto vincolante. Da questo punto di vista le nostre preoccupazioni sono di carattere costituzionale e sono insuperabili. Per tale motivo non possiamo accedere a questa soluzione. Nè riteniamo che una soluzione di questo genere offrirebbe quelle garanzie alle quali faceva cenno nel suo intervento il senatore Maffioletti, perchè le distorsioni cui egli faceva riferimento non si evitano introducendo questi strumenti costituzionalmente impropri, ma semplicemente inserendo nella legge di delega più precisi criteri. E certo non si può dire che i criteri per l'esercizio della delega non siano stabiliti in modo preciso e puntuale — lo sono persino troppo, per certi aspetti — negli articoli che ci accingiamo ad approvare. Pertanto non ritengo che le preoccupazioni che sono state espresse abbiano ragione di esistere.

Ha ragion d'essere, viceversa, la grave preoccupazione che si intacchi quello che è un principio fondamentale della nostra Costituzione, che non prevede un genere intermedio fra l'esercizio del potere legislativo e la delega.

Vorrei aggiungere solo una parola per sdrammatizzare il problema dal punto di vista pratico: è inconcepibile che in un sistema politico come il nostro, il Governo possa adottare decisioni in sede di emanazione dei decreti delegati che siano in aperto contrasto con l'orientamento che il Parlamento esprime attraverso gli organi suoi propri, la Commissione o le Commissioni, ma di ciò parlerò dopo. È in linea di fatto assolutamente inconcepibile che si possa realizzare un conflitto su questioni qualificanti. È possibile che vi sia un diverso giudizio del Governo su punti marginali, ma questo è normale e deve, fra l'altro, mettere il Governo, nell'esercizio della delega, al riparo da possibili pressioni — diciamolo pure — di carattere corporativo di cui, per avventura, proprio le Commissioni parlamentari potrebbero farsi portatrici. Non dimentichiamo, senatore Maffioletti, che l'esercizio della delega comporterà anche la sistemazione del personale. Possiamo facilmente immaginare quale tipo di sollecitazioni e di pressioni potrebbe passare attraverso pareri vincolanti espressi dal Parlamento, con l'effetto di una deresponsabilizzazione del Parlamento e del Governo in una materia che, viceversa, richiede chiara assunzione di responsabilità perchè la legge di riforma possa funzionare.

Per quanto riguarda il secondo punto, concernente il problema della Commissione mista, cioè della Commissione bicamerale, o delle due Commissioni di merito, comprendo che vi possa essere un certo disorientamento da parte dei colleghi che non hanno seguito l'iter del disegno di legge in Commissione. Infatti, in tale sede, siamo passati da una formula, quella prevista nel disegno di legge n. 52, di iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori, che prevedeva la Commissione bicamerale, alla proposta della Commissione che, viceversa prevedeva il parere delle due Commissioni di merito. Ed ora si torna a proporre una soluzione mista per la quale

soltanto per la prima fase, cioè per quanto concerne la definizione degli indirizzi, si farebbe ricorso ad una Commissione bicamerale e poi si ricorrerebbe al parere delle due Commissioni di merito per il resto dell'esercizio della delega, come piani di studio, programmi, eccetera.

Credo sia utile richiamare brevemente l'attenzione del Senato sui motivi di queste oscillazioni. In Commissione siamo passati dalla soluzione proposta nel disegno di legge n. 52 alla indicazione della competenza delle due Commissioni di merito a causa di una preoccupazione di carattere giuridico-formale che è quella che il senatore Valitutti ha richiamato nel suo intervento. Dal punto di vista di una corretta politica costituzionale, abbiamo voluto evitare la creazione di organismi misti che configurano — come diceva il senatore Valitutti — una terza Camera proprio nel momento in cui si discute sulla efficienza del bicameralismo. Il Gruppo della Democrazia cristiana è stato proprio quello che ha sollecitato l'emendamento: siamo noi che abbiamo proposto l'emendamento per ricondurre alle due Commissioni di merito dei due rami del Parlamento il compito di esprimere il parere. Perchè oggi si accede ad una soluzione mista, che prevede una Commissione bicamerale per la prima fase della delega? La ragione sta in ciò che è accaduto in questa Aula, cioè nel fatto che l'articolo 5 è stato respinto dall'Assemblea e la Commissione è dovuta tornare sulla materia e ha dovuto affidare al Governo, nell'ambito della delega, una competenza molto più ampia. Infatti oggi è affidato al Governo, in sede di delega, anche il compito di definire gli indirizzi.

È nata allora una preoccupazione: la definizione degli indirizzi non investe solo la competenza delle Commissioni di merito, poichè non riguarda solo la pubblica istruzione, investe anche la vita produttiva del paese. Infatti non si definiscono gli indirizzi a prescindere dalle esigenze di professionalità presenti nel paese. Per questo, a un certo punto, pur essendo come Gruppo assai sensibili alle argomentazioni portate dal senatore Bonifacio — che sono quelle che in sede di Commissione ci avevano spinto a tornare ai

pareri delle due Commissioni di merito — ci è sembrato di poter accettare questa soluzione intermedia proprio per dare la possibilità al Parlamento di esprimersi in maniera più ampia, con competenze più articolate, nei confronti della definizione degli indirizzi. Questo compito del Governo in sede di delega coinvolge infatti problemi più ampi di quelli della pubblica istruzione in senso stretto.

A me sembra pertanto che, dal punto di vista costituzionale e della sostanza, la soluzione adottata sia equilibrata, sia quella giusta, quella che consente di valorizzare più ampie competenze per i primi sei mesi di delega, nel periodo cioè di definizione degli indirizzi, e tornare alle sedi proprie, che sono costituite dalle Commissioni di merito, per la parte successiva, quando si tratta di piani di studio.

Vorrei quindi invitare i colleghi a non insistere su un emendamento con il quale si prevede che, anche per la seconda parte della delega, si vada a una Commissione bicamerale unica, poichè questo rappresenterebbe una forzatura rispetto al difficile punto di equilibrio che abbiamo trovato dopo una ricerca che è stata paziente e ha imposto a tutti noi uno sforzo di convergenza.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Prendo brevemente la parola perchè voglio dichiarare il mio voto contrario a qualunque formulazione verrà adottata a questo proposito. È indubbiamente difficile resistere alla suggestività delle argomentazioni giuridico-istituzionali dell'illustre presidente Bonifacio, argomentazioni che denunciano una preoccupazione che è condivisa anche dal senatore Valitutti. Tali argomentazioni, peraltro, portano a due approdi diversi. Il senatore Bonifacio argomenta nel senso del monocameralismo come conclusione di fatto, se non ho inteso male, mentre il senatore Valitutti prospetta addirittura l'esistenza di un terzo genere, di una specie di terza Camera.

Personalmente non ho argomenti da aggiungere, nè voglio chiosare le argomentazio-

ni degli illustri colleghi. Voglio solo esprimere — cogliendo l'opportunità di questo momento in cui si parla di Commissioni bicamerali *latu sensu* — la mia contrarietà alle Commissioni bicamerali come istituzione. Derivo questo mio atteggiamento, tutto personale, dalla constatazione di fatto dell'impossibilità, soprattutto per i piccoli Gruppi e per i meno grandi, di essere presenti, spesso, ai lavori di queste Commissioni, tanto più che le due Camere — lo sappiamo benissimo — lavorano sì e no due giorni e mezzo alla settimana.

Questo stato di fatto, è innegabile, introduce surrettiziamente una sorta di monocameralismo e altrettanto surrettiziamente introduce una sorta di bipartitismo. Esprimo quindi il mio dissenso più per ragioni di carattere generale che non in riferimento al merito, ma non avrei avuto altra occasione di esprimermi con chiarezza su una questione che per me è essenziale, vuoi per il ruolo del singolo parlamentare, vuoi per le proiezioni future della stessa concezione della democrazia nel nostro paese.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, non è per fare una difesa d'ufficio, però devo dire che la Commissione aveva dato una corretta impostazione a questo problema, sia per quanto riguarda le Commissioni di merito — a cui la 7ª Commissione del Senato, nel progetto di riforma presentato in quest'Aula, aveva voluto demandare il compito di controllo nella fase della decretazione delegata — sia in materia di rispetto e di salvaguardia del significato stesso della delega.

Le argomentazioni che abbiamo testè sentito, in quest'Aula, dal presidente Bonifacio confortano le conclusioni a cui la Commissione era pervenuta. Ma bisogna pure considerare quali sono le motivazioni che hanno spinto il Governo a presentare un emendamento, il 24.0.2/8, in cui accetta, in parte, il ricorso alla Commissione bicamerale e suggerisce il ricorso a tale Commissione esclusivamente per quanto riguarda la delicatissima materia della formulazione e della defini-

zione degli indirizzi. Il motivo — lo ha detto il collega Scoppola qualche minuto fa — è quello delle novità che sono intervenute nel frattempo, nel corso cioè del dibattito in quest'Aula; novità che, possano piacere o non piacere, certamente ci sono state e di cui va tenuto il dovuto conto. E la novità fondamentale — come abbiamo spesso volte detto — è stata la reiezione, da parte dell'Assemblea, dell'articolo 5, il quale definiva con puntuale precisione l'elenco degli indirizzi.

Quindi, alla luce del fatto che l'Assemblea ha deciso diversamente ed ha deliberato di demandare al legislatore delegato anche questa delicatissima materia, si comprende e — io aggiungo — si giustifica l'emendamento del Governo al quale, però, vorrei apportare una modifica, con la seguente nuova formulazione del subemendamento 24.0.2/8/1:

All'emendamento 24.0.2/8 sopprimere le parole da: «comunque assicurando» fino alla fine.

24.0.2/8/1

LA COMMISSIONE

Secondo me, infatti, non è necessaria l'ultima proposizione dell'emendamento del Governo che prevede che la scelta del Presidente della Commissione bicamerale è fatta «di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblies tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, al di fuori dei predetti componenti della Commissione medesima».

Lo so che, in alcune occasioni di Commissioni bicamerali, si è ricorsi anche a questa procedura, che porterebbe oltretutto a 41 il numero dei componenti, ma per Commissioni impegnate in un lavoro più ampio, anche nel tempo. Invece, per una Commissione come questa, che deve limitarsi ad una materia specifica e ad un tempo limitato, cioè a 6 mesi, credo che sarebbe più opportuno lasciare ai 40 componenti della Commissione bicamerale la scelta, l'elezione del loro Presidente.

Inoltre, la nuova formulazione del mio subemendamento mira a non limitare in maniera eccessivamente puntuale la discrezione dei Presidenti dei due rami del Parlamento nella scelta dei componenti della Commissione.

Io mi fermerei ad accennare alla proporzione del numero rispetto alla rappresentanza dei Gruppi parlamentari.

Quindi, limiterei la dizione dell'emendamento a «scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari», eliminando il resto dell'emendamento in questione.

Per questi motivi, ovviamente, non posso dare parere favorevole agli emendamenti 24.0.2/1, 24.0.2/4 e 24.0.2/7.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.0.2/5, che vorrebbe portare a 60 i 30 giorni indicati per esprimere il parere, trattandosi di un argomento che più direttamente interessa il legislatore delegato, pregherei il Governo di considerare tale proposta, anche se capisco che prolungherebbe enormemente i tempi. Comunque mi rimetto alla decisione del Governo.

Esprimo parere contrario nei riguardi degli emendamenti 24.0.2/6 e 24.0.2/3.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.0.2/9, presentato dal Governo, esprimo parere favorevole.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, interverrò molto brevemente, anche se la materia ha giustamente richiesto un approfondimento di carattere sia politico che giuridico-costituzionale, per svolgere alcune riflessioni.

Ho sempre dichiarato che è impossibile immaginare che l'esercizio della delega così ampia dia luogo ad un conflitto che non trovi adeguata soluzione in sede politica; ecco perchè ho sempre dichiarato altresì la mia disponibilità alle soluzioni più opportune nel rispetto di quelle che devono essere le prerogative di carattere costituzionale. Infatti, proprio l'ampiezza della delega — se mi consente il senatore Valitutti — garantisce ancor più il fatto che il Governo non possa sottrarsi ad un controllo penetrante del Parlamento. Oso dire che, se si trattasse di una materia limitata, potrebbe esserci questo rischio almeno in linea di ipotesi, ma in presenza di una delega così ampia e di così rilevante natura politica è difficile immaginare che,

qualora il Governo si sottragga al rispetto dei criteri di delega, non vi siano meccanismi politici adeguati a risolvere il problema, o nel senso di ripristinare il rispetto della delega mancata, o nel senso di dare uno sbocco politico ancora più ampio di quanto non rappresenti l'esercizio stesso della delega.

Detto questo, mi richiamo alle considerazioni fatte dal senatore Scoppola per motivare l'adesione del Governo ad un'ipotesi distinta nella procedura della delega: la prima è relativa alla verifica della delega in materia di definizione degli indirizzi e l'altra è più ampia. Non ripeterò, quindi, le considerazioni addotte, ritenendole assolutamente, sotto un profilo sostanziale, valide, perchè del resto sono quelle cui il Governo si è attenuto nel proporre un testo che riflette questa ricerca, sempre nei limiti possibili, di una maggiore convergenza.

Invito i presentatori a ritirare, pertanto, l'emendamento 24.0.2/1.

Esprimo comunque parere contrario all'emendamento 24.0.2/4.

Per quanto riguarda il subemendamento 24.0.2/8/1, presentato dalla Commissione, poichè attiene ad aspetti più squisitamente parlamentari, il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

Esprimo parere contrario all'emendamento 24.0.2/7 per le considerazioni illustrate da molti senatori in modo appropriato e che sono state tenute presenti dal Governo quando ha formulato, viceversa, l'emendamento 24.0.2/9, in cui si dice «sulla base del parere espresso». Per quanto riguarda l'emendamento 24.0.2/5, vorrei dire al senatore Ulianich che, se ci si riferisce al termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Camere, questo termine è già fissato in 60 giorni. Forse ci si vuole riferire al periodo di tempo riservato al Consiglio nazionale universitario.

ULIANICH. Signor Presidente, signor Ministro, intendevo il termine di 60 giorni per l'espressione del parere da parte del Consiglio nazionale universitario perchè il termine di 30 giorni per la formulazione di un giudizio fondato sulle norme delegate non mi sembra che sia equilibrato.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Comunque esprimo parere favorevole, anche se mi auguro che il tempo necessario sia più breve perchè le procedure diventano altrimenti molto complesse.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 24.0.2/6 e 24.0.2/3. Sono infine favorevole all'emendamento 24.0.3.

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento 24.0.2/1 sia identico all'emendamento 24.0.2/8 presentato dal Governo, soprattutto dopo la modifica proposta dal relatore. Pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.2/4, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.2/8/1.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, la proposta di eliminare l'ultima proposizione dell'emendamento 24.0.2/8 ci trova concordi.

Non ci trova d'accordo invece la soppressione delle parole: «comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento». Eliminando, infatti, questa dizione, si impedirebbe a Gruppi politici non presenti in ambedue i rami del Parlamento di far parte della Commissione bicamerale.

Pertanto mi permetterei di chiedere al relatore, se il Presidente lo consente, di ritirare la proposta di soppressione. In caso contrario voteremo contro.

PRESIDENTE. Senatore Mezzapesa, intende accettare la proposta del senatore Ulianich?

MEZZAPESA, *relatore*. Non posso accettare questo invito del collega Ulianich perchè quando si mantiene la dizione: «in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari», viene fatto salvo anche quel minimo di autonomia dei due Presidenti delle Camere per nominare, in base alle consultazioni che riterranno di fare, le persone che desiderano.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel testo modificato l'emendamento 24.0.2/8/1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.2/8.

PANIGAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIGAZZI. Vorrei brevemente, a nome del Gruppo socialista, dichiarare che votiamo per la Commissione bicamerale così come è stata configurata dal Governo, perchè riteniamo che la materia che essa tratta, e nella quale siamo convinti si identifichi tutta l'impalcatura della legge, sia ampia e quindi molto impegnativa per il Parlamento.

Facciamo presente altresì che è una Commissione a termine e che pertanto ci appaiono improprie le argomentazioni di coloro che si sono pronunciati in senso non favorevole.

BONIFACIO. Domando di parlare per un annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, annuncio, in coerenza con quanto detto nel precedente intervento, che voterò contro e mi dispiace che sia stata ritenuta apoditticamente «mancanza di motivazione» perchè contraria alla Commissione bicamerale. La motivazione è stata ampia e abbiamo ascoltato anche il relatore: andiamo incontro ad una distorsione di principi costituzionali.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Desidero solo confermare che voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.2/8, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2/7, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2/5, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2/6, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2/3, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2/9, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 24.0.1, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori, è precluso a seguito delle precedenti votazioni.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. ...

« Nell'esercizio della delega, di cui al precedente articolo 24, il Governo dovrà assicurare nelle scuole con lingua di insegnamento slovena la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della popolazione di lingua slovena, anche attraverso la promozione di attività di aggiornamento dei docenti, aperte alla partecipazione di docenti ed esperti appartenenti a istituzioni culturali, scientifiche e universitarie dell'area culturale di lingua slovena. A tale fine è prevista l'istituzione di organismi rappresentativi di tali scuole e di un intendente scolastico per le scuole con lingua di insegnamento slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, avente funzioni di coordinamento amministrativo e di collaborazione con il sovrintendente scolastico regionale, anche in relazione alle procedure di revisione delle localizzazioni scolastiche di cui all'articolo 20 ».

24.0.4 GHERBEZ, BATTELLO, MASCAGNI, CHIARANTE, NESPOLO, BERLINGUER, VALENZA, ARGAN, CANETTI

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrarlo.

GHERBEZ. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nella nuova formulazione dell'articolo 24, già votato per quella parte, è stato inserito, per quanto concerne la minoranza etnica slovena, un punto che riguarda i piani di studio e il loro adeguamento alla tutela e alla valorizzazione dello specifico patrimonio linguistico e culturale.

Il concetto è indubbiamente valido. In alcun modo però esso può ritenersi sostitutivo del comma secondo del precedente testo

dell'articolo 24 che riguardava concetti ben diversi, e precisamente: corsi di aggiornamento aperti agli insegnanti della stessa area linguistica e culturale, ossia provenienti dall'estero, istituzione degli organismi rappresentativi della scuola slovena, istituzione dell'intendente, che possa coadiuvare l'operato del sovrintendente regionale del Friuli-Venezia Giulia per quanto concerne i problemi della scuola slovena.

Pertanto, è veramente inconcepibile che esso sia stato del tutto eliminato dalla proposta governativa. Si tratta di concetti che sono stati accettati da ogni parte politica e dal Governo già tre anni or sono, tant'è vero che nella nuova proposta della Democrazia cristiana il testo relativo al secondo comma dell'ex articolo 24 corrispondeva, alla lettera, a quello contenuto della proposta del Partito comunista.

Per entrare nel merito, si tratta di alcune soluzioni proposte per risolvere alcuni problemi aperti della scuola slovena, su cui da tempo non vi erano più dubbi e che già tre predecessori dell'attuale Ministro avevano fatte proprie in varie occasioni, impegnandosi a portarle a compimento. E se ciò, in realtà, non avvenne, è perchè i Governi, per una ragione o per un'altra, erano nel frattempo caduti.

Infatti, i problemi affrontati nell'ex secondo comma dell'articolo 24 riguardano l'opportunità di utilizzo di insegnanti dall'estero della stessa area culturale e linguistica per i casi di necessità delle scuole slovene, ossia per quei casi in cui non vi è sufficiente disponibilità di insegnanti per le scuole slovene nell'area in cui vivono gli sloveni, in Italia.

In secondo luogo, a questo punto va rilevato che gli organismi rappresentativi della scuola slovena non esistono dopo un certo livello, e precisamente dopo quello di istituto. Non esistono i distretti e neanche i consigli provinciali.

I decreti del 1974 sono monchi ed insufficienti per quanto riguarda la minoranza slovena. Fino a questo momento gli sloveni non hanno mai partecipato alle votazioni per organismi di quel livello.

Nei disegni di legge, concernenti la tutela globale della minoranza vi sono alcune proposte in questo senso ma, poichè oggi discutiamo di un provvedimento che riguarda la materia specifica, credo che sia questa la giusta occasione per affrontare e risolvere il problema.

Lo stesso discorso vale per l'intendente scolastico per le scuole slovene del Friuli-Venezia Giulia. Non si chiede un intendente a Trieste ed uno a Gorizia, come hanno le altre scuole nel nostro paese: se ne chiede uno solo per tutta la regione per le scuole slovene, che possa coadiuvare non da posizioni svilite, come è oggi il caso dell'ufficio presso il Provveditorato, istituito per le scuole slovene, che è privo di qualsiasi autonomia e possibilità di creativa applicazione della norma di legge sulle scuole slovene, che è solo una sede burocratica.

Sono problemi che per altre minoranze nazionali delle regioni autonome di confine, in Alto Adige o nella Valle d'Aosta, sono stati risolti da tempo, tanto è vero che il disegno di legge in discussione prevede, per quelle minoranze nazionali, soluzioni di problemi di successivo interesse, mentre per la scuola slovena i ritardi sono stridenti, inconcepibili e incomprensibili.

È tempo che il Governo cerchi di risolvere concretamente il problema: sono undici anni che esistono i decreti delegati e la scuola slovena non è ancora inserita nel sistema da essi previsto. Tutto va avanti a caso, alla vecchia maniera, e non è più possibile continuare su questa strada. Anche la scuola slovena ha il diritto di esistere e di essere compiutamente inserita nel sistema scolastico nazionale. Non si tratta di una minoranza sommersa e sconosciuta, ma di una minoranza inserita a tutti gli effetti nella società italiana. È una minoranza riconosciuta come è previsto dalla Costituzione repubblicana e come è dimostrato dagli accordi internazionali di pace di Londra e di Osimo, come è dimostrato dalle leggi votate dal Parlamento nel 1961 e nel 1963 per regolare la sistemazione delle scuole slovene in Italia, come è dimostrato da una sentenza della Corte costituzionale del 1982 e come è dimostrato dagli stessi disegni di legge di

tutela globale presentati al Senato da ben cinque Gruppi politici, come è inoltre dimostrato dagli impegni presi dal Governo italiano, anche recentemente, di fronte all'opinione pubblica nazionale e internazionale, e dallo stesso presidente del Consiglio dei ministri. Credo perciò che sia necessario che questo riconoscimento trovi riscontro nella legislazione italiana. È tempo che ciò avvenga, perchè l'assenza della tutela globale, l'assenza di una normativa adeguata eificante per la scuola slovena continua a produrre ulteriori danni al tessuto etnico di questa minoranza in Italia. Una normativa che consenta il pieno collegamento della scuola slovena con la società italiana in cui essa vive, nel rispetto dei suoi valori culturali e linguistici e dei diritti alla sua autonomia culturale e didattica, nella valorizzazione dell'apporto delle potenzialità che la minoranza può offrire alla società che la circonda e di cui, per diritto e per vicende storiche fa parte, attribuirebbe un ruolo diverso e nuovo agli sloveni in Italia e costituirebbe un passo avanti nell'attuazione della Costituzione. Questa nuova normativa significherebbe, inoltre, un passo avanti nella completa attuazione degli impegni che l'Italia si è assunta in campo internazionale, dando così un apporto fattivo alla realizzazione di un clima di pace, di distensione, di comprensione reciproca e di civile convivenza per le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia e per tutte le popolazioni di confine.

L'attesa è grande: per conseguire gli obiettivi, di cui ho parlato, le scuole slovene hanno scioperato ieri l'altro. Vi sono state manifestazioni a Trieste e a Gorizia con una eccezionale partecipazione, al cento per cento. Vi sono state inoltre favorevoli posizioni del provveditore agli studi del Friuli-Venezia Giulia, della prefettura di Trieste e di altre città e vi sono stati inoltre inviti espliciti al Ministero a tener conto delle necessità delle scuole slovene.

Per questi motivi, a nome del Gruppo comunista, chiedo il parere favorevole del relatore e del Governo e il voto favorevole dei colleghi delle altre parti politiche su questo emendamento. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Gherbez, vuole aggiungere qualche altra considerazione in riferimento all'ordine del giorno n. 4 anche in considerazione del parere espresso dal Governo?

GHERBEZ. Onorevole Presidente, nel mio intervento ho inteso riferirmi all'emendamento che tende ad inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 24. Invece, l'ordine del giorno affronta, tranne che per uno o due punti, tutt'altra materia. Il Vice Presidente che l'ha preceduto ha consentito a metterlo in votazione eventualmente dopo l'emendamento 24.0.4.

PRESIDENTE. Senatore Gherbez, ricordo che, a norma di Regolamento, gli ordini del giorno devono essere votati prima degli emendamenti cui si riferiscono. La Presidenza ha accolto la sua richiesta di parlare dell'ordine del giorno contestualmente all'emendamento 24.0.4, però, per quanto riguarda la fase della votazione, l'ordine del giorno dovrà essere votato prima dell'emendamento.

Per quanto concerne l'ordine del giorno vorrei sapere, senatore Gherbez, se, dopo aver udito l'invito del rappresentante del Governo a riformulare nuovamente parte di esso, lei accetta tale invito oppure insiste per la votazione del testo da lei presentato.

GHERBEZ. Vorrei chiederle, signor Presidente, se è almeno possibile che l'ordine del giorno sia messo in votazione dopo che siano stati espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 24.0.4.

PRESIDENTE. Questo può essere fatto senz'altro.

GHERBEZ. La ringrazio, signor Presidente. Dopo aver udito i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sarò in grado di fornire una risposta alla domanda che mi ha posto.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben compreso, il testo dell'ordine del giorno rimane quello da lei inizialmente proposto.

GHERBEZ. Allo stato attuale insisto sul testo dell'ordine del giorno da me presentato.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo riferirmi all'emendamento 24.0.4 e non alle argomentazioni testè svolte dalla collega Gherbez alle quali porto il massimo rispetto, pur non condividendone alcune.

Non contesto il merito di questo emendamento e ritengo che ci si dovrà confrontare sul suo contenuto nella sede propria. Contesto invece il momento in cui viene presentato, a mio parere in maniera impropria. Sono, signor Presidente, relatore presso la 1ª Commissione di una serie di disegni di legge finalizzati alla tutela globale della minoranza slovena. In collaborazione con i colleghi della 1ª Commissione ho già in parte esaminato tale problema e, insieme ai colleghi, sto vivendo le diverse interpretazioni di una realtà travagliata e difficile che non ha bisogno di turbamenti o comunque di atti ai quali possa essere attribuita una valenza di questo genere. In tali disegni di legge — sono cinque — si postulano ampie ed organiche prospettive di riordinamento e di estensione, anche territoriale, delle attuali, particolari misure in campo scolastico a favore della minoranza slovena delle provincie di Trieste e di Gorizia. La 1ª Commissione si è impegnata a lavorare in tal senso e a definire sollecitamente un testo unitario. In una recente consultazione con i rappresentanti della minoranza slovena, abbiamo constatato come da parte loro vi sia un orientamento favorevole ad ancorare l'analisi dei problemi e le proposte eventuali sulla base dei punti comuni che la commissione Cassandro, che è stata insediata nel 1977 e che ha lavorato fino al 1981, ha individuato: tale commissione ha compiuto una approfondita analisi di tutta la problematica e ha, in una certa misura, realizzato una sintesi in base alla quale si potrebbe utilmente avviare il nostro lavoro.

Ci risulta che il Governo si sia impegnato a proporre un proprio disegno di legge per la

tutela globale, ivi compresi gli aspetti scolastici. Personalmente ritengo che, se il Senato accogliesse questo emendamento aggiuntivo — sul cui merito peraltro non esprimo valutazioni di dissenso — proporrebbe in modo indiretto una sorta di forzatura e soprattutto non metterebbe quest'Aula nelle condizioni di esprimere un giudizio sufficientemente informato e consapevole. Si rischierebbe inoltre di creare inutili e inopportune tensioni che potrebbero comportare conseguenze imprevedibili per l'approvazione di quel disegno di legge che vorremmo rassegnare entro un breve termine a questa Assemblea.

Pregherei quindi la collega Gherbez, ripeto, di ritirare questo emendamento. Nel caso venisse mantenuto, dichiaro, a titolo personale, che voterò contro.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Intervengo brevemente per esprimere il mio parere nell'ipotesi che si optasse per un ordine del giorno e quindi l'emendamento non venisse posto in votazione. Non è che intenda aggiungere argomenti a quanto, con passione e razionalità, la collega Gherbez ha già detto, ma desidero chiocciare, in un certo modo, l'intervento, testè conclusosi, del collega Garibaldi, di tanto maggiore rilevanza in quanto espresso nella sua veste di presidente della Sottocommissione che lavora attorno ad un'ipotesi di unificazione dei disegni di legge pendenti dinanzi al Senato e riguardanti la tutela della minoranza slovena.

Il problema, a mio avviso, va posto oggi con riferimento alla circostanza che nel breve arco di tempo di 6, 7 od 8 giorni vi è stato un capovolgimento di posizioni. Infatti il testo afferente la parte del disegno di legge di riforma della scuola media superiore relativa ai problemi della minoranza etnico-linguistica slovena accoglieva largamente le esigenze e le istanze da molti anni ormai avanzate dagli organismi scolastici del Friuli-Venezia Giulia e operanti all'interno del subsistema di scuole con lingua di insegnamento slovena.

Oggi ci troviamo di fronte ad un testo che ha eliminato del tutto i riferimenti preesistenti, introducendo una formulazione di carattere assai generico relativa soltanto — trattasi di parte già votata precedentemente in sede di esame dell'articolo 24 — alle minoranze linguistiche. Il problema, secondo me, si pone oramai in questi termini. È stato cancellato il riferimento, che esisteva fino a qualche giorno fa, alle scuole con lingua di insegnamento slovena e persistono in questo testo gli articoli 27 e 28 che disciplinano, per alcuni aspetti, le istituzioni con lingua di insegnamento tedesca e con lingua di insegnamento francese.

Già esiste, essendo stato votato giorni fa, un comma dell'articolo 4 il quale fa riferimento alla minoranza linguistica slovena come minoranza riconosciuta nella misura in cui quel testo, già approvato dall'Aula del Senato, parla di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eccettuata quella slovena, formulazione pregnante che quindi ricomprende, seppur in negativo, la minoranza linguistica slovena tra le minoranze riconosciute dalla legge.

In questo momento, noi abbiamo quest'unico nostro emendamento che tenta di reintrodurre, nel disegno di legge, la formulazione normativa esistente fino a dieci giorni fa, siccome licenziata dalla Commissione, con l'approvazione del Governo, espunta improvvisamente negli ultimi giorni.

Ora, il testo che in sede di articolo 24 abbiamo approvato qualche ora fa è estremamente ambiguo, perchè fa riferimento alle minoranze linguistiche diverse da quella italiana, e quindi lascia aperta la porta a ricomprendere in quelle minoranze linguistiche anche — per esempio — la minoranza linguistica albanese, quella friulana, quella sarda ed altre minoranze linguistiche in relazione alle quali l'altro ramo del Parlamento sta discutendo una serie di disegni di legge. D'altra parte, già esistendo, negli articoli 27 e 28 della normativa all'esame, espresso riferimento alla minoranza linguistica tedesca e a quella francese, è evidente che l'espunzione della precedente formulazione licenziata dalla Commissione pone la minoranza di lingua slovena in una situazione di grave *deminutio*.

Il problema politico è quindi questo: perchè nell'arco di tempo di 10 giorni si è addivenuti a questo sconvolgimento? Che cosa è successo, di politicamente rilevante, da convincere il Governo e la maggioranza della Commissione a cambiare ciò che fino a 5, 6 o 7 giorni fa era pacifico e cioè riconoscere alla minoranza linguistica slovena dignità pari nella *qualitas* non nella *quantitas* (perchè poi si vedrà se il complesso di norme sarà uguale, minore o superiore a quello di cui godono i francesi in Valle d'Aosta o i tedeschi in Alto Adige) a quella riconosciuta alla minoranza linguistica tedesca e a quella francese? Su questo c'è da preoccuparsi, perchè con questo autentico colpo di mano si arretra spaventosamente su livelli normativi già esistenti nel nostro ordinamento.

Io cito soltanto una norma, senatore Garibaldi, dalla quale si evincono i livelli già oggi attinti dal nostro ordinamento positivo, non dalle aspirazioni di coloro i quali parlano in lingua slovena pur essendo cittadini italiani. La legge 24 gennaio 1979, n. 18, che disciplina l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, all'articolo 12, comma nono, si esprime in questi termini: «ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese in Valle d'Aosta, di lingua tedesca in provincia di Bolzano e di lingua slovena nel Friuli Venezia-Giulia...». Qui c'è una parificazione normativa nella *qualitas*: francesi, tedeschi e sloveni per il nostro ordinamento positivo hanno pari qualità dal punto di vista della dignità normativa.

Omettere oggi, in questo disegno di legge, qualsiasi riferimento agli sloveni, mantenendo invece i riferimenti ai tedeschi e ai francesi e addirittura introducendo un ambiguo riferimento alle minoranze linguistiche diverse da quella italiana, nelle quali potrebbero rientrare, ripeto, albanesi, occitani e quant'altri, si giustificherebbe introdurre elementi di grave preoccupazione politica, soprattutto, ripeto, per l'arretramento normativo che in questo modo si viene realizzando.

Aggiungo ancora una volta, perchè si sappia, perchè sia sempre presente al presidente Garibaldi in quanto responsabile dei lavori

di questa Sottocommissione, che la minoranza di lingua slovena è normativamente riconosciuta nel nostro ordinamento. Ciò è stato affermato anche dalla Corte costituzionale nella fondamentale ed ineliminabile sentenza n. 28 del 1982, laddove è scritto testualmente: «ma ciò che conta è che queste norme danno un riconoscimento a tale minoranza».

Quindi, non si può giocare sull'ambiguo e non si pongono neanche margini di equivoco: la minoranza slovena è, in quanto minoranza, normativamente — non nelle aspirazioni politiche — riconosciuta e ha diritto ad una pari dignità. Non sto parlando di quantità di norme, bensì di qualità di trattamento. Opinare diversamente, o regolarci diversamente, è introdurre un elemento grave di *deminutio* nei confronti di questa minoranza.

Vi è poi un'ultima considerazione, cui ha fatto riferimento il senatore Garibaldi, e cioè si afferma che, essendo *in fieri* la nuova legge di tutela cosiddetta globale in riferimento alla minoranza slovena, bisogna ivi trasferire la normativa che accantoniamo in questo momento, perchè quella sarà la sede più congrua e più adeguata. Questo è un argomento che non regge nella misura in cui la materia scolastica, proprio nella nostra tradizione normativa relativa alla minoranza slovena, ha sempre avuto dignità autonoma fin dalla fondamentale legge n. 1012 del 1961, per proseguire poi con la legge n. 932 del 1963.

Quindi, rinunciare a questa autonomia normativa, ritenere come inesistente questo *corpus* normativo che ha una sua specifica e autonoma dignità, per inserirlo in un più vasto ambito di norme relative alla tutela globale della minoranza, se può valere come segno di disponibilità politica, normativamente parlando, significa grave arretramento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatore Garibaldi, personalmente — non assumo alcuna valenza di Gruppo — come senatore eletto nel collegio della provincia di Gorizia e collocato all'interno della regione Friuli Venezia-Giulia, sono grandemente preoccupato per questo *révirement* incomprensibile e non adeguatamente spiegato. Ciò che fino a 10 giorni fa era pacifico oggi è rimesso in discussione ed accantonato. Siccome tutto ciò

sta a significare anche un grave arretramento normativo, per questi motivi noi chiediamo che sia fatta, su questa materia, un'adeguata riflessione. E se si riterrà che un voto possa compromettere in un senso o nell'altro la soluzione di questa materia, ci si rivolga a qualche altro tipo di soluzione, ordine del giorno od altro, che salvi i principi e comunque non costituisca *vulnus* in relazione a quanto normativamente già oggi esiste in questa materia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MEZZAPESA, relatore. Signor Presidente, ho sempre apprezzato, e apprezzo tuttora, il calore e la convinzione con cui la collega Gherbez — e questo lo ha fatto altre volte, anche quando è venuta in Commissione appositamente — si batte per i problemi relativi alla minoranza slovena.

Riteniamo che la già avvenuta approvazione dell'articolo 9 del provvedimento al nostro esame non abbia compromesso la possibilità che vengano salvaguardati i diritti delle minoranze linguistiche, qualunque esse siano. Però, non sfugge al relatore, come certamente non sfuggirà agli onorevoli senatori, che con l'emendamento al nostro esame vengono chieste alcune cose che probabilmente non vanno viste soltanto in modo unilaterale, ma vanno affrontate — e lo dirà in seguito il Ministro meglio di me — in una visione per lo meno bilaterale di certi argomenti.

Non posso perciò esprimere parere favorevole su questo emendamento; comunque, per le valutazioni più strettamente collegate agli aspetti internazionali del problema, mi rimetto al Governo.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, il mio parere concorda con quello espresso dal relatore e ho già rappresentato che il Governo ha dimostrato e conferma tuttora la sua disponibilità a trattare quei problemi che però devono essere affrontati in una sede competente per quanto riguarda l'istituzione di organi.

Per quanto concerne le garanzie del rispetto delle caratteristiche culturali, il Governo le ha già previste nell'articolo 24 e non mancherà di applicarle anche nell'esercizio della delega. In questo senso mi ero dichiarata disponibile, e lo confermo, ad un ordine del giorno e non all'emendamento anche perchè formalmente non vi è connessione tra l'applicazione della delega per quanto riguarda la valorizzazione delle caratteristiche culturali e la istituzione di organi, cosa che presuppone una competenza che non può essere rimessa totalmente a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Gherbez, ha qualcosa da aggiungere al riguardo?

GHERBEZ. Signor Presidente, abbiamo una grossa riserva su questa proposta del Ministro dal momento che una cosa è l'ordine del giorno ben altra cosa è una norma contenuta in un disegno di legge.

Inoltre devo muovere delle obiezioni a quanto ha sostenuto il relatore perchè, se è vero che alcune questioni riguardanti i rapporti fra le due minoranze, quella italiana in Istria e quella slovena nel Friuli-Venezia Giulia, possono essere state trattate, come è avvenuto, nel corso di accordi internazionali e sono diventate oggetto di questi stessi accordi, rimane acquisito agli atti il fatto che ogni paese (la Jugoslavia per quanto riguarda gli italiani in Istria e l'Italia per quanto riguarda gli sloveni in Italia) provvede con leggi proprie e non attraverso trattative o in base a principi di reciprocità, che assolutamente neghiamo nella soluzione dei problemi, che riguardano le rispettive minoranze.

Tuttavia, poichè riteniamo che comunque questa tematica debba essere portata avanti, pur con le riserve espresse, accogliamo la proposta del Ministro e siamo disponibili a trasformare in ordine del giorno l'emendamento.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Vorrei osservare però che io non ho detto che il Governo accetta questo emendamento 24.0.4 se trasformato in ordine del giorno; può accettare un invito rivolto al Governo ad affrontare in sede propria il problema degli

organi rappresentativi. Se però rimane questa formulazione dell'emendamento, il Governo non può accettarla.

GHERBEZ. Il problema è di principio ed i concetti contenuti nell'ordine del giorno che potrà essere messo in votazione in parte sono già inclusi nel testo del nostro emendamento. Nel contempo, sarebbe opportuno introdurre alcune modifiche che sarebbero necessarie per esprimere lo spirito delle indicazioni contenute nell'emendamento 24.0.4. Naturalmente, se però non si accetta neanche l'ordine del giorno, è evidente che siamo costretti a mantenere l'emendamento 24.0.4 e ad insistere per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Gherbez e da altri senatori, il cui testo è il seguente:

Il Senato

impegna il Governo a considerare nel nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore la necessità di predisporre in relazione alla scuola con lingua di insegnamento slovena nel Friuli-Venezia Giulia quanto segue:

istituzione nel contesto degli organismi rappresentativi, previsti nel punto 2 dell'articolo 24, anche del Consiglio regionale della scuola slovena;

acquisizione del parere di questo organismo per quanto concerne l'adeguamento dei programmi generali della scuola secondaria superiore alle esigenze della scuola con lingua di insegnamento slovena;

riconoscimento dei corsi di aggiornamento, seguiti dal personale direttivo, docente e non docente delle scuole slovene all'estero in paesi di lingua corrispondente;

adozione del piano di aggiornamento anche in base alle proposte del Consiglio regionale della scuola slovena e del consulente pedagogico, di cui al primo punto dell'accordo italo-jugoslavo del 21 luglio 1964, confermato dal trattato di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato con legge n. 73 dell'11 marzo 1977;

acquisizione del parere del Consiglio regionale per la scuola slovena da parte del

Ministero della pubblica istruzione nella emanazione dei decreti, comprendenti le modalità di svolgimento delle prove di idoneità e l'istituzione dei corsi appositi, previsti nell'articolo 11 del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore;

possibilità di realizzare, per gli studenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, la pratica di lavoro anche all'estero in paesi di lingua corrispondente, in base a criteri indicati dal proposto Consiglio regionale della scuola slovena, sentita la Commissione prevista dall'articolo 9 della legge n. 932 del 22 dicembre 1973;

ammissione alla statizzazione, di cui all'articolo 21 del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, anche della scuola musicale, gestita dalla « Glasbena Matica » di Trieste.

9.52-216-398-756.4

GHERBEZ, MASCAGNI, NESPOLO,
CHIARANTE, VALENZA, ULIANICH, LA
VALLE

È approvato.

SAPORITO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.4, presentato dal senatore Gherbez e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari